



BOZZA IN CONSULTAZIONE

**ESRS VOLONTARIO PER LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
NON QUOTATE
(VSME ESRS)**

GENNAIO 2024

IN CONSULTAZIONE FINO AL 21 MAGGIO 2024



Disclaimer dell'Organismo Italiano di Contabilità

L'EFRAG, organismo individuato dalla Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) a formulare il parere tecnico per l'emanazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità (ESRS), ha messo in consultazione pubblica l'*Exposure Draft Voluntary standard for non-listed small- and medium-sized undertakings* (VSME ED).

D'intesa con l'EFRAG, la traduzione in lingua italiana della bozza di Principio è stata curata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), al fine di agevolare la partecipazione alla consultazione da parte degli operatori nazionali. Trattandosi di una traduzione non ufficiale ai fini legali, per eventuali dubbi interpretativi occorre fare riferimento al testo ufficiale in lingua inglese. Pertanto, l'OIC declina qualsiasi responsabilità derivante da un non corretto utilizzo del testo della bozza del Principio tradotto.

I commenti sul VSME ED devono pervenire entro il 21 maggio 2024 compilando il questionario disponibile [qui](#). Per visualizzare il PDF del questionario cliccare [qui](#). Tutti i commenti saranno pubblicati sul sito dell'EFRAG www.efrag.org a meno che non si richieda la riservatezza.

Nello svolgimento della traduzione si è tenuto conto della terminologia utilizzata nelle versioni ufficiali in lingua italiana della CSRD e del Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 della Commissione che adotta i principi di rendicontazione di sostenibilità (ESRS). In particolare, si segnala la traduzione del termine "*materiality*" in "rilevanza".

EFRAG Disclaimer

The Exposure Draft Voluntary standard for non-listed small- and medium-sized undertakings (VSME ED) is published by EFRAG for comment only and is accompanied by VSME Basis for Conclusions. EFRAG assumes no responsibility or liability whatsoever for the content or any consequences or damages direct, indirect or incidental arising from following the advice or guidance contained in this document. Information contained in this publication does not constitute advice and should not be substituted for the services of an appropriately qualified professional.

How to provide feedback on this Exposure Draft

Comments need to be received by 21 May 2024 by completing the questionnaire available [here](#).

To see a PDF of the survey, click [here](#).

All comments will be on the public record and posted on our website at <http://www.efrag.org/> unless the respondent requests confidentiality.

About EFRAG

EFRAG's mission is to serve the European public interest in both financial and sustainability reporting by developing and promoting European views in the field of corporate reporting. EFRAG builds on and contributes to the progress in corporate reporting. In its sustainability reporting activities, EFRAG provides technical advice to the European Commission in the form of draft European Sustainability Reporting Standards (ESRS) elaborated under a robust due process and supports the effective implementation of ESRS. EFRAG seeks input from all stakeholders and obtains evidence about specific European circumstances throughout the standard setting process. Its legitimacy is built on excellence, transparency, governance, due process, public accountability and thought leadership. This enables EFRAG to speak convincingly, clearly, and consistently, and be recognised as the European voice in corporate reporting and a contributor to global progress in corporate reporting.



EFRAG is funded by the European Union through the Single Market Programme in which the EEA-EFTA countries (Norway, Iceland and Liechtenstein), as well as Kosovo participate. Any views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, the European Commission or of countries that participate in the Single Market Programme. Neither the European Union, the European Commission nor countries participating in the Single market Programme can be held responsible for them.

© 2024 EFRAG All rights reserved. Reproduction and use rights are strictly limited. For further details please contact efragsecretariat@efrag.org

Indice dei contenuti

Obiettivo del presente [bozza di] Principio e imprese a cui si applica	6
Moduli che costituiscono il presente [bozza di] Principio	7
Principi per la redazione della relazione sulla sostenibilità (Modulo Base, Modulo Narrativo-PAT, Modulo Partner commerciali)	7
Modulo Base	9
Informativa B 1 – Criteri per la redazione	9
Informativa B 2 - Pratiche di transizione verso un'economia più sostenibile	9
Metriche base - Ambiente	10
B 3 - Energia ed emissioni di gas a effetto serra	10
B 4 - Inquinamento di aria, acqua e suolo	10
B 5 - Biodiversità	10
B 6 - Acqua	10
B 7 - Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti	11
Metriche base - Questioni sociali	11
B 8 - Forza lavoro - Caratteristiche generali	11
B 9 – Forza lavoro - Salute e sicurezza	11
B 10 – Forza lavoro - Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione	11
B 11 - Lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali	12
Metriche base - Condotta delle imprese	12
B 12 - Condanne e sanzioni per corruzione attiva e passiva	12
Principi per la redazione della relazione sulla sostenibilità (Narrativo-PAT, Partner commerciali)	13
Principi di rilevanza da applicare nella preparazione dei Moduli Narrativo-PAT e Partner commerciali	14
Rilevanza dell'impatto	14
Rilevanza finanziaria	15
I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza	15
Narrativo - Modulo Politiche, azioni e obiettivi (PAT)	16
Informativa N 1 - Strategia: modello aziendale e iniziative di sostenibilità	16
Informativa N 2 - Questioni rilevanti di sostenibilità	16
Informativa N 3 - Gestione delle questioni rilevanti di sostenibilità	16
Informativa N 4 - Principali portatori di interessi	17
Informativa N 5 - Governance: responsabilità in materia di sostenibilità	17
Modulo Partner commerciali	18
Informativa BP 1 - Ricavi in alcuni settori	18
Informativa BP 2 - Indice di diversità di genere nell'organo di governance	19
Informativa BP 3 - Obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	19
Informativa BP 4 - Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici	19
Informativa BP 5 - Rischi fisici da cambiamento climatico	19
Informativa BP 6 - Indice rifiuti pericolosi e/o rifiuti radioattivi	20
Informativa BP 7 - Allineamento con gli strumenti riconosciuti a livello internazionale	20
Informativa BP 8 - Processi per monitorare la conformità e meccanismi per affrontare le violazioni	20
Informativa BP 9 - Violazioni delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali o dei Principi guida delle Nazioni Unite (compresi i principi e i diritti sanciti nelle otto convenzioni fondamentali della Dichiarazione dell'ILO e della Carta internazionale dei	

diritti umani)	20
Informativa BP 10 - Equilibrio tra vita professionale e vita privata	20
Informativa BP 11 - Numero di apprendisti	20
Modulo Base: Guida	21
Metriche ambientali	21
Metriche sulla condotta delle imprese	36
Modulo Partner commerciali: Guida	37
Governance - Metriche sul modello aziendale	37
Metriche ambientali	37
Metriche sociali	39
Appendice A: Glossario dei termini	41
Appendice B: Elenco delle questioni di sostenibilità	47
Appendice C - Dedicata ai partecipanti ai mercati finanziari che sono utilizzatori delle informazioni prodotte utilizzando questo [bozza di] Principio	50

Obiettivo del presente [bozza di] Principio e a quali imprese si applica

1. L'obiettivo di questa bozza di Principio volontario è quello di supportare le micro, piccole e medie imprese nel:
 - (a) contribuire a un'economia più sostenibile e inclusiva;
 - (b) migliorare la gestione delle questioni di sostenibilità che devono affrontare, ossia le sfide ambientali e sociali come l'inquinamento, la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ciò sosterrà la loro crescita competitiva e migliorerà la loro resilienza nel breve, medio e lungo periodo;
 - (c) fornire informazioni che contribuiscano a soddisfare la domanda di dati da parte di finanziatori/fornitori di credito e investitori, aiutando così le imprese nel loro accesso ai finanziamenti;
 - (d) fornire informazioni che contribuiscano a soddisfare la domanda di dati delle grandi imprese che richiedono informazioni sulla sostenibilità ai loro fornitori.

2. Il presente [bozza di] Principio è volontario e si applica alle imprese i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea (non quotati). [L'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE] definisce e distingue tre categorie di piccole e medie imprese in base al totale dell'attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi delle vendite e delle prestazioni e al numero medio di **dipendenti** durante l'esercizio.
 - (a) Un'impresa è micro se non supera due delle seguenti soglie:
 - i. 350.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale,
 - ii. 700.000 euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni e
 - iii. 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
 - (b) Un'impresa è piccola se non supera due delle seguenti soglie:
 - i. 4 milioni di euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale,
 - ii. 8 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni, o
 - iii. 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
 - (c) Un'impresa è media se non supera due delle seguenti soglie:
 - i. 20 milioni di euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale,
 - ii. 40 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni e
 - iii. 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

3. Queste imprese non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD), ma sono incoraggiate a utilizzare il presente [Bozza di] Principio per preparare e condividere tali informazioni sulla sostenibilità. Il presente [Bozza di] Principio copre le stesse questioni di sostenibilità dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) per le grandi imprese. Tuttavia, si basa sul concetto chiave di proporzionalità e tiene quindi conto delle caratteristiche fondamentali delle micro, piccole e medie imprese. Le micro-imprese sono invitate a utilizzare solo alcune parti di questo [Bozza di] Principio, come evidenziato nel paragrafo 5 (a).

4. La coerenza con gli ESRS per le grandi imprese è stata attentamente considerata nella preparazione del presente [Bozza di] Principio, definendo al contempo informazioni proporzionate. Il presente [bozza di] Principio non ha alcuna autorità legale, a differenza degli ESRS per le grandi imprese. Fornisce alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD (cfr. paragrafo 2) uno strumento volontario per la rendicontazione di sostenibilità.

Moduli che costituiscono il presente [Bozza di] Principio

5. Questo [Bozza di] Principio comprende tre moduli che l'impresa può utilizzare per la redazione della propria relazione sulla sostenibilità:
- (a) **Modulo Base:** Informativa B 1, B 2 e Metriche base (B 3 - B 12). Questo modulo rappresenta l'approccio mirato per le micro-imprese e costituisce un requisito minimo per le altre imprese. Non è richiesta la valutazione della rilevanza, ma le informazioni B 3-B 12 devono essere fornite quando sono applicabili alle circostanze specifiche dell'impresa.
 - (b) **Modulo Narrativo-Politiche, azioni e obiettivi (PAT):** Questo modulo definisce le informazioni narrative (N1 - N5) relative alle politiche, alle azioni e agli obiettivi (PAT), che devono essere riportate in aggiunta alle informazioni B 1-B 12, se l'impresa ne dispone. Questo modulo è suggerito per le imprese che hanno formalizzato e implementato politiche, azioni e obiettivi. La valutazione della rilevanza è necessaria per indicare quali delle questioni di sostenibilità dell'Appendice B sono rilevanti per l'attività e l'organizzazione dell'impresa (si veda il paragrafo Principi di rilevanza).
 - (c) **Modulo Partner commerciali (BP):** Questo modulo individua i dati da riportare in aggiunta alle informazioni B 1-B 12, che probabilmente sono incluse nelle richieste di dati da parte di finanziatori, investitori e clienti dell'impresa. La valutazione della rilevanza è necessaria per indicare quali delle questioni di sostenibilità dell'Appendice B sono rilevanti per l'attività e l'organizzazione dell'impresa (si veda il paragrafo Principi di rilevanza). Se l'impresa prepara anche il Modulo Narrativo (PAT), le questioni rilevanti sono comunicate una sola volta.

Il successivo paragrafo 21 illustra le opzioni disponibili per la redazione di una relazione sulla sostenibilità utilizzando il presente [bozza di] Principio adottando uno o più di questi moduli. Una volta scelto, un modulo deve essere rispettato nella sua interezza (con la flessibilità consentita dal paragrafo 19), fornendo le informazioni che sono applicabili alle circostanze specifiche dell'impresa o che sono considerate rilevanti per l'attività e l'organizzazione dell'impresa.

6. L'applicazione del Modulo Base è un prerequisito per l'applicazione dei Moduli Narrativo-PAT e/o Partner commerciali.
7. L'Appendice A *Glossario dei termini* contiene le definizioni dei termini utilizzati nel presente [Bozza di] Principio. In tutto il VSME ED, i termini definiti nel glossario (Appendice A) sono riportati in **grassetto corsivo**, tranne quando un termine definito è usato più di una volta nello stesso paragrafo.

Principi per la redazione della relazione sulla sostenibilità (Modulo Base, Modulo Narrativo-PAT, Modulo Partner commerciali)

8. Questa sezione contiene i principi che devono essere applicati quando l'impresa redige la propria relazione sulla sostenibilità utilizzando uno dei tre moduli sopra descritti.

Conformità al presente Principio

9. Il presente [Bozza di] Principio individua le disposizioni che consentono all'impresa di fornire informazioni rilevanti su:
- (a) come la sua attività abbia avuto e possa avere un impatto negativo sulle persone o sull'ambiente; e
 - (b) quali e come le questioni ambientali e sociali hanno influenzato o possono influenzare la sua situazione patrimoniale-finanziaria, il suo risultato finanziario e i suoi flussi finanziari.
10. La relazione sulla sostenibilità deve fornire informazioni pertinenti, fedeli, comparabili, comprensibili e verificabili.

11. A seconda del tipo di attività svolta dall'impresa, l'inclusione di informazioni aggiuntive (metriche e/o informazioni narrative) non contemplate nel presente [bozza di] Principio è appropriata al fine di divulgare questioni comuni al settore dell'impresa, in quanto ciò supporta la preparazione di informazioni pertinenti, fedeli, comparabili, comprensibili e verificabili.

Redazione su base consolidata

12. Se l'impresa è l'impresa madre di un gruppo, si raccomanda di redigere la propria relazione sulla sostenibilità su base consolidata, includendo le informazioni delle sue figlie.

Tempistica e collocazione della relazione sulla sostenibilità

13. La relazione sulla sostenibilità deve essere redatta su base annuale. Deve essere disponibile per la pubblicazione contemporaneamente al bilancio, se questo viene redatto.
14. L'impresa può presentare la propria relazione sulla sostenibilità in una sezione separata della relazione sulla gestione se quest'ultima è richiesta dalla legge e dai regolamenti applicabili o se la relazione sulla gestione è redatta volontariamente. In caso contrario, l'impresa può presentare la propria relazione sulla sostenibilità in un documento diverso.
15. Per evitare di pubblicare due volte le stesse informazioni, l'impresa può fare riferimento nella sua relazione sulla sostenibilità ad informazioni pubblicate in altri documenti accessibili contemporaneamente alla relazione sulla sostenibilità.

Informazioni classificate e sensibili e informazioni su proprietà intellettuale, know-how o risultati dell'innovazione

16. Quando la comunicazione delle informazioni di cui al presente [bozza di] Principio richiederebbe la divulgazione di **informazioni** classificate o **sensibili**, l'impresa può omettere tali informazioni, anche se sono considerate rilevanti. L'impresa può omettere tali informazioni classificate o sensibili se:
 - (a) l'informazione ha valore commerciale in quanto segreta; e
 - (b) la sua pubblicazione probabilmente influirà negativamente sui risultati finanziari o sulla posizione dell'impresa.Se l'impresa decide di omettere tali informazioni, deve dichiararlo nell'informativa B 1 (cfr. paragrafo 21).

Modulo Base

17. L'impresa deve riferire in merito alle proprie questioni ambientali, sociali e **di condotta delle imprese** utilizzando le informazioni B 1-B 12 riportate di seguito. Le informazioni comparative relative all'anno precedente devono essere incluse nella relazione, ad eccezione delle metriche divulgate per la prima volta. L'inclusione di informazioni comparative inizierà a partire dal secondo anno di rendicontazione.
18. Le informazioni B 1-B 12 devono essere riportate e non è necessaria una valutazione della rilevanza. Alcune informazioni si applicano solo a circostanze specifiche. In particolare, le istruzioni seguenti specificano che, in queste circostanze, le informazioni devono essere riportate solo se considerate "applicabili" dall'impresa. Quando una di queste informazioni viene omessa, si presume che non sia applicabile.
19. L'impresa può integrare le metriche da B 3 a B 12 con ulteriori informazioni qualitative e/o quantitative, se del caso, in conformità con il paragrafo 11 di cui sopra. L'impresa che desidera fornire informazioni più complete può anche integrare le metriche richieste da B 3 a B 12 con le informazioni, selezionandole dal Modulo Narrativo-PAT e/o dal Modulo Partner commerciali.
20. Le istruzioni per la preparazione delle metriche B 3-B 12 sono disponibili nella Guida al Modulo Base, che si trova alle pagine da 19 a 34 del presente [Bozza di] Principio.

Informativa B 1 – Criteri per la redazione

21. L'impresa deve indicare:
 - (a) quale delle seguenti opzioni ha scelto per la preparazione della propria relazione sulla sostenibilità utilizzando il presente [Bozza di] Principio:
 - i. OPZIONE A: Modulo Base;
 - ii. OPZIONE B: Modulo Base e Modulo Narrativo-PAT;
 - iii. OPZIONE C: Modulo Base e Modulo Partner commerciali; oppure
 - iv. OPZIONE D: Modulo Base, Modulo Narrativo-PAT e Modulo Partner commerciali;
 - (b) se la relazione sulla sostenibilità è stata redatta su base consolidata (cioè la relazione include le informazioni dell'impresa madre e delle sue figlie) o su base individuale (cioè la relazione è limitata solo alle informazioni dell'impresa); e
 - (c) l'elenco delle imprese figlie, con la relativa sede legale¹, oggetto della relazione consolidata sulla sostenibilità.

Informativa B 2 - Pratiche per la transizione verso un'economia più sostenibile

22. L'impresa può descrivere brevemente le pratiche specifiche per la transizione verso un'economia più sostenibile, nel caso in cui le abbia adottate. Tali pratiche comprendono ciò che l'impresa fa per ridurre i suoi impatti negativi e per migliorare i suoi impatti positivi sulle persone e sull'ambiente, al fine di contribuire a un'economia più sostenibile. Le pratiche in questo contesto non includono attività filantropiche (ad esempio, donazioni), ma piuttosto, ad esempio, iniziative per migliorare le condizioni di lavoro e la parità di trattamento sul posto di lavoro, la **formazione** alla sostenibilità per la forza lavoro dell'impresa, la collaborazione con le università in relazione a progetti di sostenibilità, gli sforzi per ridurre il consumo idrico e di energia elettrica dell'impresa o per prevenire l'inquinamento e le iniziative per migliorare la sicurezza dei prodotti.

¹ L'indirizzo registrato è l'indirizzo ufficiale dell'impresa. L'indicazione dell'indirizzo registrato è un obbligo di legge ed è disponibile nei registri pubblici.

Metriche base - Ambiente

B 3 - Energia ed emissioni di gas a effetto serra

23. L'impresa deve riferire in merito ai propri impatti sul clima rendendo noti i propri consumi energetici e le emissioni di gas a effetto serra, come richiesto nei paragrafi seguenti.
24. L'impresa deve indicare il suo consumo totale di energia in MWh, con una ripartizione tra:
 - (a) combustibili fossili; e
 - (b) energia elettrica risultante dalle bollette, con una ripartizione tra fonti rinnovabili e non rinnovabili, se disponibile.
25. L'impresa deve indicare le proprie **emissioni lorde** stimate di **gas a effetto serra (GHG)** in tonnellate di CO₂ equivalenti (tCO₂eq) considerando il contenuto del [GHG Protocol Corporate Standard](#), tra cui:
 - (a) le emissioni di gas a effetto serra di Ambito 1 in tCO₂eq (da fonti di proprietà o controllate); e
 - (b) le emissioni di Ambito 2 in tCO₂eq (cioè le emissioni derivanti dalla generazione di energia acquistata).

B 4 - Inquinamento di aria, acqua e suolo

26. L'impresa deve indicare, se applicabile, le sostanze inquinanti (con le rispettive quantità) che emette nell'aria, nell'acqua e nel suolo nel corso delle proprie attività, che è tenuta per legge a comunicare alle autorità competenti (ad esempio ai sensi della direttiva sulle emissioni industriali e del Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti - EPRT) o che già comunica in base a un sistema di gestione ambientale come il sistema di ecogestione e audit (EMAS). Se queste informazioni sono già disponibili al pubblico, l'impresa può in alternativa fare riferimento al documento in cui sono riportate, ad esempio fornendo il relativo link URL o inserendo un collegamento ipertestuale.

B 5 - Biodiversità

27. L'impresa deve indicare, se applicabile, i dati relativi ai suoi impatti sulla **biodiversità**, sugli ecosistemi e sull'**uso del suolo**, come richiesto nei paragrafi seguenti.
28. L'impresa deve indicare il numero e l'area (in ettari) dei siti di proprietà, affittati o gestiti all'interno o in prossimità di aree sensibili sotto il profilo della **biodiversità**.
29. L'impresa può divulgare metriche relative all'**uso del suolo** come:
 - (a) uso totale del suolo;
 - (b) **superficie** totale **impermeabilizzata**;
 - (c) **superficie** totale **orientata alla natura** nel sito; e
 - (d) **superficie** totale **orientata alla natura** fuori dal sito.

B 6 - Acqua

30. L'impresa deve rendere noto il suo **prelievo idrico** totale, ossia la quantità di acqua in entrata nel perimetro dell'impresa (o del complesso); inoltre, l'impresa deve presentare separatamente la quantità di acqua prelevata nei siti situati in aree ad elevato stress idrico.
31. Se applicabile, l'impresa deve indicare il proprio **consumo idrico**, calcolato come differenza tra il **prelievo idrico** e lo scarico di acqua dai processi produttivi.

B 7 - Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti

32. L'impresa deve indicare come gestisce l'uso delle risorse, le pratiche di gestione dei rifiuti e se applica i **principi dell'economia circolare**.
33. L'informativa deve comprendere:
- (a) se l'impresa opera attraverso processi di produzione, costruzione e/o imballaggio: il contenuto riciclato nei prodotti (beni e materiali) e nei loro imballaggi prodotti dall'impresa;
 - (b) se l'impresa opera attraverso processi di produzione, costruzione e/o imballaggio: i tassi di contenuto riciclabile nei prodotti e nei loro imballaggi prodotti dall'impresa;
 - (c) la produzione totale annua di rifiuti in unità di peso (preferibilmente) o di volume suddivisa per tipologia (non pericolosi e pericolosi); e
 - (d) il totale dei rifiuti annui destinati al **riciclo** o al riutilizzo, espresso in unità di peso (ad esempio, kg o tonnellate).

Metriche base - Questioni sociali

B 8 - Forza lavoro - Caratteristiche generali

34. L'impresa deve indicare il numero totale di **dipendenti** per numero di persone o equivalenti a tempo pieno suddiviso per:
- (a) tipo di contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato);
 - (b) genere; e
 - (c) paese, se applicabile.

B 9 – Forza lavoro - Salute e sicurezza

35. L'impresa deve rendere note le seguenti informazioni relative ai propri **dipendenti**:
- (a) il numero e il tasso di infortuni **sul lavoro registrabili**; e
 - (b) il numero di decessi dovuti a infortuni e malattie professionali.

B 10 – Forza lavoro - Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione

36. L'impresa deve indicare:
- (a) quando una percentuale significativa di **dipendenti** è retribuita sulla base di **salari** soggetti a norme sul salario minimo, il rapporto tra il salario di ingresso e il salario minimo;
 - (b) il divario percentuale di **retribuzione** tra i **dipendenti** di sesso femminile e maschile. L'impresa può omettere questa informazione quando il numero di dipendenti è inferiore a 150;
 - (c) la percentuale di **dipendenti** coperti da contratti collettivi di lavoro; e
 - (d) il numero medio di ore **di formazione** annuali per **dipendente**, suddivise per genere, legate allo sviluppo di capacità e competenze, acquisite attraverso modalità formali o informali di sviluppo delle capacità.

B 11 - Lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali

37. L'impresa può indicare se dispone di un processo per identificare se ci sono lavoratori ***nella catena del valore, comunità interessate o consumatori*** e utilizzatori finali che sono interessati o possono essere interessati da gravi impatti negativi in relazione alle operazioni dell'impresa (cioè i suoi prodotti, servizi e attività). In tal caso, l'impresa può descrivere questo processo. Se identificati, l'impresa può anche descrivere i tipi di impatti, compresi i luoghi in cui si verificano e i gruppi che ne sono interessati.

Metriche base - Condotta delle imprese

B 12 - Condanne e sanzioni per corruzione attiva e passiva

38. In caso di condanne e sanzioni nel periodo di riferimento, l'impresa deve indicare il numero di condanne e l'importo totale delle sanzioni pagate per la violazione delle leggi sull'anti-corruzione attiva e passiva.

Principi per la redazione della relazione sulla sostenibilità (Narrativo-PAT, Partner commerciali)

39. Questa sezione include i principi che devono essere applicati quando l'impresa redige la propria relazione sulla sostenibilità utilizzando il Modulo Narrativo-PAT e/o il Modulo Partner commerciali.

Orizzonti temporali

40. Nel redigere la relazione sulla sostenibilità, l'impresa adotta i seguenti orizzonti temporali:
- (a) per l'orizzonte temporale di breve periodo, un anno;
 - (b) per l'orizzonte temporale di medio periodo, da due a cinque anni; e
 - (c) per l'orizzonte temporale di lungo periodo, più di cinque anni.

Coerenza e collegamento con l'informativa di bilancio

41. Le informazioni fornite nella relazione sulla sostenibilità conformemente al presente [bozza di] Principio:
- (a) devono essere coerenti con quanto riportato nel bilancio dello stesso periodo; e
 - (b) possono essere presentate in modo da facilitare la comprensione dei collegamenti esistenti con le informazioni riportate nel bilancio, ad esempio utilizzando riferimenti incrociati appropriati.

Principi di rilevanza da applicare nella preparazione dei Moduli Narrativo-PAT e Partner commerciali

42. Le questioni legate agli aspetti ambientali, sociali e/o **di condotta delle imprese** identificate in questo contesto sono definite questioni di sostenibilità. Questa sezione spiega come identificare le questioni di sostenibilità "materiali", cioè "rilevanti", e quindi da rendicontare.
43. La rilevanza si riferisce all'importanza per l'impresa sia di una questione di sostenibilità sia delle informazioni relative alla questione di sostenibilità. La valutazione della rilevanza è il processo di identificazione delle questioni di sostenibilità su cui le imprese dovrebbero rendicontare. L'impresa è incoraggiata a utilizzare l'elenco contenuto nell'Appendice B *Elenco delle questioni di sostenibilità* del presente Principio come guida per l'identificazione delle questioni di sostenibilità rilevanti. La valutazione della rilevanza non si applica alle imprese che decidono di applicare solo il Modulo Base.
44. Nell'ambito della valutazione della rilevanza, l'impresa valuterà gli impatti che ha o è probabile che abbia sulle persone e sull'ambiente, nonché i rischi e le opportunità finanziarie che derivano o possono derivare dalle questioni di sostenibilità. Identificare quali questioni di sostenibilità sono rilevanti è un passo necessario, in particolare quando si tratta di minimizzare o evitare impatti negativi. Allo stesso tempo, può aiutare l'impresa a migliorare i propri prodotti o servizi o a svilupparne di nuovi che affrontino le sfide ambientali o sociali. La comprensione dei rischi finanziari consente all'impresa di ridurre i costi operativi e di evitare sanzioni, controversie e danni reputazionali.
45. Quando si valuta se una questione di sostenibilità deve essere rendicontata perché è rilevante per l'impresa, si devono considerare due dimensioni: la rilevanza dell'impatto e la rilevanza finanziaria. Questo è ciò che viene generalmente definito come analisi della doppia rilevanza.

Rilevanza dell'impatto

46. Dal punto di vista dell'impatto, una questione di sostenibilità deve essere riportata quando dà origine ad impatti rilevanti. Questo include:
- (a) impatti effettivi o potenziali sulle persone o sull'ambiente in un orizzonte temporale di breve, medio e lungo periodo. Un impatto è effettivo quando si sta già verificando, mentre un impatto è potenziale quando è probabile che si verifichi; e
 - (b) impatti legati alle operazioni commerciali, ai prodotti e ai servizi dell'impresa stessa, nonché alle sue relazioni commerciali, come quelle derivanti dalle operazioni dei fornitori.
47. Per determinare se un impatto negativo effettivo è rilevante, l'impresa deve considerare la gravità dell'impatto in questione sulle persone e sull'ambiente. La gravità si basa sui seguenti fattori:
- (a) l'entità, cioè quanto è grave il danno causato alle persone o all'ambiente (ad esempio, un infortunio minore sul lavoro senza giorni di lavoro persi è collocato più in basso nella scala rispetto a un incidente mortale sul lavoro; uno smaltimento inadeguato dei rifiuti industriali che porta all'inquinamento del suolo all'interno di un impianto locale è collocato più in basso nella scala rispetto a una fuoriuscita di sostanze chimiche nocive in un fiume che porta a gravi danni all'ecosistema e alla fauna selvatica);
 - (b) la portata, ossia la diffusione del danno causato alle persone o all'ambiente (ad esempio, il numero di persone interessate negativamente o l'estensione del suolo contaminato); e
 - (c) la natura irrimediabile dell'impatto, ossia se e in che misura sia possibile rimediare ai danni causati alle persone o all'ambiente (ad esempio, bonificando i terreni contaminati, concedendo risarcimenti e/o indennizzi alle persone interessate negativamente).
48. La considerazione di entità, portata e irrimediabilità ha lo scopo di guidare le imprese nella valutazione della gravità dei loro impatti. Tuttavia, non ci si aspetta che l'impresa riferisca sui dettagli relativi a ciascuno di questi tre aspetti.

49. Per gli impatti potenziali, l'impresa deve considerare sia la gravità che la probabilità di accadimento. Nel caso di un potenziale impatto negativo sui diritti umani, la gravità dell'impatto ha la precedenza sulla sua probabilità.
50. Le misure quantitative degli impatti forniscono le prove più oggettive che possono essere raccolte per valutarne la rilevanza. Tuttavia, i dati quantitativi non sono sempre disponibili o possono essere onerosi da produrre. L'analisi qualitativa può essere sufficiente all'impresa per concludere ragionevolmente se una questione è rilevante o meno.

Rilevanza finanziaria

51. Dal punto di vista finanziario, una questione di sostenibilità è rilevante se riguarda rischi finanziari che potrebbero ragionevolmente avere effetti finanziari rilevanti che influenzano la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato finanziario, i flussi finanziari, l'accesso ai finanziamenti o il costo del capitale dell'impresa su orizzonti temporali a breve, medio o lungo periodo. Oltre alle operazioni commerciali dell'impresa, si devono considerare anche le questioni relative alle relazioni commerciali dell'impresa con altre imprese.
52. Gli impatti rilevanti generati dall'impresa costituiscono generalmente una fonte di rischio finanziario. Tuttavia, l'impresa deve considerare anche i rischi che non sono correlati ai suoi impatti rilevanti.
53. Come i rischi, anche le opportunità finanziarie legate a una questione di sostenibilità possono generare effetti finanziari. La rendicontazione delle opportunità finanziarie è facoltativa nella preparazione di una relazione sulla sostenibilità ai sensi del presente [Bozza di] Principio.
54. Le dipendenze da risorse naturali e sociali possono generare rischi finanziari in due modi:
- (a) possono influire sulla capacità dell'impresa di continuare a utilizzare o di ottenere le risorse necessarie nelle attività aziendali, come pure sulla qualità e sui prezzi di tali risorse; e
 - (b) possono incidere sulla capacità dell'impresa di fare affidamento sui rapporti necessari nelle proprie attività aziendali a condizioni accettabili.
55. Per determinare se un rischio finanziario è rilevante, l'impresa deve valutare la probabilità, la natura e l'entità potenziale degli effetti finanziari sull'impresa.

I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza

56. I portatori di interessi sono le persone o i gruppi di persone che possono esercitare un'influenza sull'impresa e/o essere influenzati dalle attività dell'impresa. Esistono due gruppi principali di portatori di interessi:
- (a) i portatori di interessi coinvolti, ossia le persone o i gruppi di persone i cui interessi sono o potrebbero essere influenzati - positivamente o negativamente - dalle attività dell'impresa e dalle sue relazioni commerciali; e
 - (b) gli utilizzatori della relazione sulla sostenibilità, tra cui investitori, finanziatori, partner commerciali, parti sociali e organizzazioni della società civile.
57. Alcuni portatori di interessi possono appartenere ad entrambi i gruppi definiti al paragrafo 56. Un'impresa può coinvolgere i portatori di interessi nella sua valutazione della rilevanza per individuare quali sono le questioni di sostenibilità più importanti per loro. In molti casi, le micro-imprese prenderanno in considerazione solo le opinioni dei portatori di interessi più importanti tra quelli menzionati nel paragrafo 56.

Narrativo - Modulo Politiche, azioni e obiettivi (PAT)

Informativa N 1 - Strategia: modello aziendale e iniziative di sostenibilità

58. L'impresa deve rendere noti gli elementi chiave della sua strategia e del suo modello aziendale, tra cui:
- (a) una descrizione dei gruppi significativi di prodotti e/o servizi offerti;
 - (b) una descrizione dei mercati significativi in cui opera l'impresa (B2B, commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio, paesi);
 - (c) una descrizione delle principali relazioni commerciali (come i principali fornitori, clienti, canali di distribuzione e **consumatori**); e
 - (d) se applicabile, una descrizione degli elementi chiave della sua strategia che riguardano o influenzano le questioni di sostenibilità.

Informativa N 2 - Questioni rilevanti di sostenibilità

59. L'impresa deve rendere note le questioni di sostenibilità rilevanti risultanti dalla valutazione della rilevanza (cfr. paragrafi da 42 a 57), compresa una breve descrizione di ciascuna questione di sostenibilità (elencata ai sensi del paragrafo 43) e:
- (a) di come ogni questione abbia un impatto sulle persone o sull'ambiente;
 - (b) i suoi effetti reali e potenziali sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato finanziario attuali o futuri dell'impresa; e
 - (c) i suoi effetti reali e potenziali sulle attività e sulla strategia dell'impresa.

Informativa N 3 - Gestione delle questioni rilevanti di sostenibilità

60. L'impresa deve indicare come gestisce le questioni rilevanti di sostenibilità, tra cui:
- (a) se ha adottato politiche o **azioni** per (i) prevenire, (ii) mitigare e/o (iii) rimediare ad impatti negativi effettivi o potenziali e/o per (iv) affrontare i rischi finanziari. Se applicabile, l'impresa può fare riferimento ai processi di [dovuta diligenza] o di gestione del rischio implementati;
 - (b) se ha politiche in atto, deve descrivere:
 - i. l'obiettivo o gli obiettivi della **politica** e quali questioni rilevanti di sostenibilità affronta;
 - ii. l'ambito di applicazione della **politica** in termini di attività, **catena del valore** e Paesi in cui l'impresa è attiva;
 - iii. se applicabile, i gruppi di portatori di interessi coinvolti dalla **politica**;
 - iv. se applicabile, un riferimento a principi o iniziative di terzi che l'impresa si impegna a rispettare attraverso l'attuazione della **politica**; e
 - v. gli **obiettivi** che l'impresa utilizza per monitorare l'attuazione della **politica** e i progressi raggiunti;
 - (c) se ha messo in atto **delle azioni**, deve descrivere:
 - i. l'elenco delle **azioni** chiave intraprese nell'anno di riferimento e delle azioni previste per il futuro;
 - ii. l'ambito di applicazione di tali **azioni** (ad esempio, se si rivolgono anche agli attori della **catena del valore**, se sono attuate in luoghi e geografie diverse o a quali gruppi di portatori di interessi coinvolti si rivolgono);

- iii. l'orizzonte temporale entro il quale l'impresa intende completare ogni azione chiave; e
 - iv. gli **obiettivi che** l'impresa utilizza per monitorare le **azioni** attuate e i progressi compiuti.
61. Se rilevanti, l'impresa deve indicare le **azioni** intraprese nel periodo di riferimento per migliorare la propria efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nonché le relative possibili implicazioni in termini di rischi finanziari e, se del caso, di opportunità.
62. Quando l'impresa ritiene che gli impatti negativi siano rilevanti in relazione (i) ai lavoratori nella **catena del valore**, (ii) ai **consumatori** e agli **utilizzatori finali** e/o (iii) alle **comunità interessate**, può divulgare:
- (a) le politiche adottate per gestire tali impatti rilevanti e i rischi rilevanti associati;
 - (b) le **azioni** intraprese sugli impatti rilevanti, il suo approccio alla gestione dei rischi rilevanti e l'efficacia di tali azioni; e
 - (c) gli **obiettivi** relativi alla gestione degli impatti negativi rilevanti e alla gestione dei rischi rilevanti.
63. Tali informazioni si limitano alla descrizione delle politiche, delle **azioni** e degli **obiettivi** che l'impresa ha messo in atto.
64. Se rilevante, l'impresa deve indicare se dispone di quanto segue per sostenere la prevenzione di **episodi di corruzione attiva o passiva**:
- (a) separazione delle funzioni; e/o
 - (b) **formazione** per i propri **dipendenti**; e
 - (c) qualsiasi **azione** intrapresa per affrontare le violazioni delle procedure e dei principi di anti-corruzione attiva e passiva.

Informativa N 4 - Principali portatori di interessi

65. Se l'impresa coinvolge i portatori di interessi, può divulgare:
- (a) le categorie di portatori di interessi chiave considerate (l'impresa può utilizzare categorie quali investitori, banche finanziatrici/creditori, partner commerciali, sindacati, ONG, ecc.
 - (b) una breve descrizione delle attività di coinvolgimento.

Informativa N 5 - Governance: responsabilità in materia di sostenibilità

66. L'impresa deve descrivere la propria **governance** e le proprie responsabilità in relazione alle questioni di sostenibilità. Se applicabile, questa informativa deve riguardare i ruoli e le responsabilità del più alto organo di governance o delle persone incaricate di gestire le questioni di sostenibilità all'interno dell'impresa.

Modulo Partner commerciali

67. Questo modulo individua elementi d'informativa in relazione alle informazioni generalmente richieste dai partner commerciali, dagli investitori e dai finanziatori dell'impresa. Si prevede che tali dati rispondano alle richieste di dati che l'impresa riceve o è probabile che riceva da finanziatori, investitori e clienti, che richiedono dati sulla sostenibilità ai loro fornitori. Per quanto riguarda le esigenze informative dei partecipanti al mercato finanziario, questi elementi d'informativa riflettono i rispettivi obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Sono inoltre rilevanti per i partner commerciali quando valutano il profilo di sostenibilità dell'impresa come fornitore o potenziale fornitore.

Elenco delle questioni rilevanti

68. In questo modulo è richiesta la valutazione della rilevanza descritta nei paragrafi da 42 a 57. L'impresa deve indicare le questioni rilevanti di sostenibilità risultanti dalla valutazione della rilevanza sulla base dell'elenco fornito nell'Appendice B: *Elenco delle questioni di sostenibilità*.

Considerazioni specifiche per l'impresa nella rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi di B 3 (Modulo Base)

69. A seconda del tipo di attività svolte dall'impresa, la quantificazione delle emissioni di gas a effetto serra di Ambito 3 può fornire informazioni rilevanti (si veda il paragrafo 11 del presente [Bozza di] Principio) sugli impatti della **catena del valore** dell'impresa sul cambiamento climatico.
70. Le emissioni di Ambito 3 sono **emissioni indirette di gas a effetto serra** (diverse da Ambito 2) che derivano dalla **catena del valore** di un'impresa. Esse comprendono le attività a monte delle operazioni dell'impresa (ad esempio, beni e servizi acquistati, beni strumentali acquistati, trasporto di beni acquistati, ecc.) e le attività a valle delle operazioni dell'impresa (ad esempio, trasporto e distribuzione dei prodotti dell'impresa, utilizzo dei prodotti venduti, investimenti, ecc.) Se l'impresa decide di fornire questa metrica, deve fare riferimento ai 15 tipi di emissioni di gas a effetto serra di Ambito 3 identificati dal GHG Protocol Corporate Standard e dettagliati dal GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Quando comunica le emissioni di gas a effetto serra di Ambito 3, l'impresa include le categorie significative di Ambito 3 (come da [Corporate Value Chain \(Scope 3\) Accounting and Reporting Standard](#)) sulla base della propria valutazione delle categorie di Ambito 3 rilevanti. Le imprese possono trovare ulteriori indicazioni sui metodi di calcolo specifici per ciascuna categoria nel GHG Protocol "[Technical guidance for Calculating Scope 3 Emissions](#)".
71. Nel comunicare le emissioni di Ambito 1 e 2, se l'impresa divulga informazioni specifiche sulle emissioni di Ambito 3, deve presentarle insieme alle informazioni richieste al punto "B 3 - Energia ed emissioni di gas a effetto serra".

Informative nel Modulo Partner commerciali

72. Il testo che segue fornisce l'elenco delle informazioni da BP 1 a BP 11 che devono essere prese in considerazione e comunicate se sono applicabili o se sono considerate rilevanti per l'attività e l'organizzazione dell'impresa, a seguito della valutazione della rilevanza effettuata dall'impresa in linea con i paragrafi 42-57. Se non viene divulgata, si presume che un'informativa sia "non rilevante" per l'impresa.
73. Le istruzioni per supportare la preparazione delle informative BP 1 - BP 11 sono disponibili nella guida del Modulo Partner commerciali alle pagine da 35 a 38 del presente [Bozza di] Principio.

Informativa BP 1 - Ricavi in alcuni settori

74. L'impresa deve includere una dichiarazione che indichi se è attiva in uno o più dei seguenti settori, indicando i relativi ricavi:
- (a) armi controverse come mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche; e/o

- (b) la coltivazione e la produzione di tabacco; e/o
- (c) settore dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) (vale a dire, l'impresa produce ricavi dall'esplorazione, dall'estrazione, dalla produzione, dalla lavorazione, dallo stoccaggio, dalla raffinazione o dalla distribuzione, compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio, di combustibili fossili come definiti all'articolo 2, punto (62), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio), compresa una disaggregazione dei ricavi derivanti dal carbone, dal petrolio e dal gas); e/o
- (d) produzione di sostanze chimiche, in quanto le sue attività rientrano nella divisione 20.2 dell'allegato I del Regolamento (CE) n 1893/2006².

Informativa BP 2 - Indice di diversità di genere negli organi di governance

75. Se l'impresa ha un organo **di governance**, deve indicare il relativo indice di diversità di genere.

Informativa BP 3 - Obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

76. Se l'impresa ha fissato **obiettivi di** riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, deve fornire i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per:
- (a) le emissioni di Ambito 1; e
 - (b) le emissioni di Ambito 2.
77. Questa informativa include le emissioni di Ambito 3, solo quando queste vengono comunicate ai sensi del precedente paragrafo 71 e l'impresa ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni di Ambito 3.

Informativa BP 4 - Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici

78. L'impresa deve fornire informazioni sul proprio piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, spiegando come **gli obiettivi di** riduzione delle emissioni di gas a effetto serra siano compatibili con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C, in linea con l'Accordo di Parigi. Questa informativa è applicabile solo se l'impresa ha adottato tale piano di transizione.

Informativa BP 5 - Rischi fisici da cambiamento climatico

79. L'impresa deve indicare gli effetti finanziari previsti che i rischi fisici del cambiamento climatico possono avere sull'impresa. Questa informativa è applicabile solo se l'impresa è esposta a rischi fisici rilevanti. In particolare, deve indicare:
- (a) l'importo monetario e la quota (percentuale) degli attivi totali dell'impresa che possono essere soggetti a rischi fisici rilevanti nel breve, medio e lungo periodo prima di prendere in considerazione **azioni di adattamento ai cambiamenti climatici**, disaggregando per rischio fisico acuto e cronico;
 - (b) la quota di attivi soggetti a rischio fisico rilevante interessati dalle **azioni di adattamento ai cambiamenti climatici**;
 - (c) la posizione degli attivi significativi interessati da rischi fisici rilevanti;
 - (d) l'importo monetario e la quota (percentuale) dei ricavi netti derivanti dalle attività aziendali soggette a rischio fisico rilevante nel breve, medio e lungo periodo; e
 - (e) la ripartizione del valore contabile delle attività immobiliari dell'impresa per classi di efficienza energetica.

² "Fabbricazione di pesticidi e altri prodotti agrochimici" elencati nella divisione 20.2 dell'Allegato I del Regolamento CE 1893/2006.

Informativa BP 6 - Indice rifiuti pericolosi e/o radioattivi

80. Se l'impresa genera rifiuti pericolosi e/o radioattivi, deve indicare la quantità totale di **rifiuti pericolosi** e/o radioattivi prodotti (i rifiuti radioattivi sono definiti all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio).

Informativa BP 7 - Allineamento con gli strumenti riconosciuti a livello internazionale

81. L'impresa deve indicare se le sue politiche relative alla **propria forza lavoro** sono allineate con gli strumenti pertinenti riconosciuti a livello internazionale, compresi i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Informativa BP 8 - Processi per monitorare la conformità e meccanismi per affrontare le violazioni

82. L'impresa deve indicare se dispone di processi per monitorare il rispetto delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi i principi e i diritti enunciati nella Carta internazionale dei diritti umani e nelle otto convenzioni fondamentali individuate nella Dichiarazione dell'ILO, o di meccanismi di gestione delle lamentele e dei reclami, per affrontare le violazioni dei suddetti principi in relazione alla **propria forza lavoro**.

Informativa BP 9 - Violazione delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali o dei Principi guida delle Nazioni Unite (compresi i principi e i diritti enunciati nelle otto convenzioni fondamentali della Dichiarazione dell'ILO e della Carta internazionale dei diritti umani)

83. L'impresa deve indicare se nell'anno di riferimento si sono verificate violazioni dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro o delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali in relazione alla **propria forza lavoro**.

Informativa BP 10 - Equilibrio tra vita professionale e vita privata

84. L'impresa deve rendere nota la percentuale dei suoi **dipendenti**:
- (a) che hanno diritto a usufruire del congedo per motivi familiari, con una ripartizione per genere; e
 - (b) che hanno usufruito di congedi per motivi familiari, con una ripartizione per genere.

Il congedo per motivi familiari comprende il congedo di maternità, di paternità, parentale e per i prestatori di assistenza.

Informativa BP 11 - Numero di apprendisti

85. Se applicabile, l'impresa deve indicare il numero di apprendisti nel periodo di riferimento.

Modulo Base: Guida

86. Questa guida ha lo scopo di supportare la preparazione delle Metriche nel Modulo Base.

Metriche ambientali

Metrica B 3 - Energia ed emissioni di gas a effetto serra

Impatto sul clima: utilizzo di energia ed emissioni di gas a effetto serra

87. Ai sensi dei paragrafi 24 e 25, l'impresa riferisce sui propri impatti climatici, fornendo informazioni sull'utilizzo di energia e sulle emissioni di gas a effetto serra. Questa guida per l'informativa B 3 non costituisce un elemento d'informativa aggiuntivo alle informazioni descritte nei paragrafi 24 (sul consumo di energia) e 25 (sulle emissioni di gas a effetto serra), ma piuttosto un obiettivo generale dell'informativa B 3.
88. Gli impatti sul clima sono determinati in modo significativo dal consumo di energia. Pertanto, è importante divulgare sia la quantità che il tipo di energia consumata (ad esempio, combustibili fossili come carbone, petrolio e gas rispetto alle **energie rinnovabili**) e il mix di energia. Esempi di informazioni sull'energia sono il consumo totale di energia suddiviso per combustibili fossili ed energia elettrica. Possono essere riportate altre disaggregazioni, come il consumo di energia elettrica acquistata o autoprodotta da fonti rinnovabili. Queste informazioni possono essere fornite nel seguente formato:

	202(x) Consumo di energia (MWh)
<i>Combustibili fossili</i>	486
<i>Energia elettrica</i>	10

89. Le imprese devono comunicare il loro consumo energetico in termini di energia finale, intesa come quantità di energia fornita all'impresa, ad esempio i Megawattora (MWh) di energia elettrica acquistati dall'ente erogatore, il vapore ricevuto da un impianto industriale vicino o il gasolio acquistato presso le stazioni di servizio.
90. Nel caso in cui l'impresa acquisti combustibili fossili o rinnovabili come gas naturale, petrolio o biomassa per generare energia elettrica, calore o raffreddamento per il proprio consumo, deve evitare il doppio conteggio. Pertanto, l'impresa contabilizza il contenuto energetico del combustibile acquistato solo come consumo di combustibile, ma non contabilizza o comunica nuovamente il proprio consumo di energia elettrica e calore. In caso di generazione di energia elettrica da energie rinnovabili come l'energia solare o eolica - e se non è necessario l'uso di combustibili - l'impresa contabilizza la quantità di energia elettrica generata e consumata come consumo di energia elettrica.
91. Per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività dell'impresa, questa informazione si basa sulle definizioni e sulle regole del GHG Protocol, il principale Principio di contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra. Ai sensi del paragrafo 25, le imprese sono tenute a comunicare le proprie emissioni di Ambito 1 e Ambito 2. Le emissioni di gas a effetto serra di Ambito 1 riguardano le emissioni dirette da fonti di proprietà o controllate. Le emissioni di Ambito 2 sono **emissioni indirette di gas a effetto serra** derivanti dalle attività dell'impresa dichiarante (in quanto derivano dall'energia consumata dall'impresa) che, tuttavia, si verificano in fonti possedute o controllate da un'altra impresa. Nelle sezioni seguenti vengono fornite ulteriori indicazioni su come calcolare le emissioni di Ambito 1 e 2.
92. Le emissioni di Ambiti 1 e 2 possono essere comunicate nel seguente formato.

	202(x) Emissioni di gas a effetto serra (tCO ₂ eq)
Ambito 1	45
Ambito 2	6
Totale	51

Guida al calcolo delle emissioni di Ambito 1

93. Le emissioni tipiche di Ambito 1 comprendono le emissioni di CO₂ (oltre a CH₄ e N₂O) associate alla combustione di carburanti (ad esempio, in caldaie, forni, veicoli, ecc.) e le emissioni fuggitive derivanti dal condizionamento dell'aria e dai processi industriali.
94. Le emissioni associate alla combustione possono essere calcolate con l'espressione

$$Emissions_{GHG,Fuel} = Activity_{DataFuel} * EFGHG_{Fuel} * GWP_{GHG}$$

dove il valore assegnato a '*Emissions_{GHG}*' corrisponde alle emissioni di CO₂, CH₄ o N₂O derivanti dalla combustione del carburante in tCO₂eq.

'*Activity_{DataFuel}*' corrisponde alla quantità di carburante consumato. Sebbene sia tipicamente espressa in unità di energia, può anche essere espressa in volume (m³ o l) o in massa (tonnellate o kg).

'*EF_{GHG,Fuel}*' corrisponde al Fattore di emissione (EF) di combustione specifico utilizzato per il combustibile. Le unità del Fattore di emissione devono essere coerenti con le unità dell'*activity data*.

'*GWP_{GHG}*' corrisponde al potenziale di riscaldamento globale del gas a effetto serra (CO₂, CH₄ o N₂O). I dati sull'attività (*Activity data*) possono essere determinati utilizzando le ricevute di acquisto del combustibile e i registri di acquisto o attraverso la misurazione diretta sul dispositivo di combustione. Le quantità di combustibile possono essere misurate in forme diverse (tipicamente in massa o in volume) e occorre prestare attenzione ad assicurarsi che l'*activity data* e il fattore di emissione siano espressi utilizzando le stesse unità. Non è raro che i fattori di emissione dei combustibili siano espressi in termini di energia (potere calorifico inferiore), nel qual caso è necessario un ulteriore passaggio per convertire il volume o la massa del combustibile nel suo contenuto energetico (si veda l'esempio seguente). In questo modo, l'espressione di cui sopra può assumere diverse forme, ovvero

$$Emissions_{GHG,Fuel} = Activity_{DataFuel} * EFGHG_{Fuel} * GWP_{GHG}$$

$$Emissions_{GHG,Fuel} = [Volume * CalorificValue]_{Fuel} * EFGHG_{Fuel} * GWP_{GHG}$$

95. I fattori di emissione di CO₂ sono ricavati attraverso l'analisi del contenuto di carbonio e di calore del combustibile (probabilmente non necessari per le PMI) o attraverso l'uso di fattori di emissione pubblicati per i combustibili più comuni. I fattori di emissione per CH₄ e N₂O dipendono dal tipo di tecnologia di combustione e variano con essa. Nella maggior parte dei casi, le emissioni di CH₄ e N₂O rientrano nell'errore di misurazione della CO₂ e possono essere trascurate. A volte il fattore di emissione può già tenere conto del GWP del gas a effetto serra. In tal caso non è necessario considerare il parametro *GWP_{GHG}*.
96. Per il GWP, utilizzare i valori più recenti pubblicati dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sulla base di un orizzonte temporale di 100 anni per calcolare le emissioni di tCO₂eq di gas non CO₂. L'elenco attuale presenta l'[IPCC's 6th Assessment Report, Chapter 7SM](#)³.

³ Smith, C., Z.R.J. Nicholls, K. Armour, W. Collins, P. Forster, M. Meinshausen, M.D. Palmer e M. Watanabe, 2021: The Earth's Energy Budget, Climate Feedbacks, and Climate Sensitivity Materiale supplementare. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Gennaio 2024
Pagina 22 di 56

97. La tabella seguente fornisce un elenco non esaustivo di fonti di fattori di emissione per i combustibili. Le imprese possono anche fare riferimento a fonti nazionali autorevoli che possono essere più rilevanti per la loro situazione.

Fonti della documentazione

<i>Dati</i>	<i>Fonte della documentazione</i>
<i>Activity data</i>	ricevute di acquisto del combustibile, registri degli acquisti o attraverso la misurazione diretta sul dispositivo di combustione.
Fattori di emissione (EF):	
Carburante	ADEME - Bilan Carbonne https://base-empreinte.ademe.fr/ IPCC – Emissions Factor Database https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/find_ef.php?reset= IPCC – Guideline for National Greenhouse Gas Inventories Microsoft Word - V2_Ch2_Stationary_Combustion_Final.doc (iges.or.jp)
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	IPCC – Global Warming Potential p. 16 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Capitolo07_SM.pdf

Per ulteriori indicazioni e strumenti su come riferire sul clima, visitare il sito <https://smeclimatehub.org/>.

Esempio

98. L'impresa A brucia 4 olii combustibili in una caldaia industriale. Per la sua contabilità finanziaria, tiene traccia dei suoi costi e, ai fini della contabilizzazione dei gas a effetto serra, tiene traccia dei volumi (m³) che si riflettono nelle sue ricevute di carburante. In base alle ricevute, determina i volumi annuali di olio combustibile acquistati e tiene traccia anche dell'inventario di olio combustibile nel primo giorno di calendario dell'anno. Nel 2023 ha acquistato 100 m³ di olio combustibile. In base ai suoi registri, il 1° gennaio 2023 aveva 2,5 m³ nei suoi serbatoi e il 1° gennaio 2024 aveva 1 m³. Pertanto, determina (attraverso l'acquisto e la misurazione dell'inventario) che nel 2023 ha consumato 101,5 m³ di olio combustibile.

Utilizzando l'elenco dei fattori di emissione dell'IPCC ([Tabella 2.3, pagina 2.18](#)), stima che il suo fattore di emissione sia una miscela per metà gasolio e per metà olio residuo pari a 75,75 t CO₂/TJ eq, utilizzando le statistiche pubblicate sull'energia, determina che il potere calorifico netto del combustibile è pari a 0,03921 TJ/m³. Dato che il GWP della CO₂ è pari a uno, le sue emissioni di CO₂ per questa specifica fonte Ambito 1 sono:

$$101,5 \text{ m}^3 * 0,03921 \text{ TJ/m}^3 * 75,75 \text{ t CO}_2/\text{TJ} * 1 = 301,5 \text{ t CO}_2$$

Per completezza di questo esempio, vengono calcolate anche le emissioni di CH₄ e N₂O. Controllando l'elenco dei fattori di emissione dell'IPCC, questi sono rispettivamente 3 kg di CH₄/TJ e 0,6 kg di N₂O/TJ, quindi le emissioni saranno:

Emissioni di CH₄ = 101,5 m³ * 0,03921 TJ/m³ * 3 kg CO₂/TJ * 29,8 = 0,36 tCO_{2e}

Emissioni di N₂O = 101,5 m³ * 0,03921 TJ/m³ * 0,6 kg CO₂/TJ * 273 = 0,65 tCO_{2e}

Come detto, le emissioni di CH₄ e N₂O aggiungono circa 1 tCO_{2eq} al valore di CO₂ di 301,5 tCO₂, pari a circa lo 0,3% del totale. Questo potrebbe essere considerato un errore di rendicontazione accettabile e quindi può non essere calcolato e riportato.

I potenziali di riscaldamento globale per CH₄ e N₂O sono ricavati da [IPCC's 6th Assessment Report, Chapter 7SM](#)⁴.

Guida per il calcolo delle emissioni di Ambito 2 basato sulla localizzazione

99. L'Ambito 2 basato sulla localizzazione comprende le emissioni di energia elettrica, calore, vapore e raffreddamento acquistati o acquisiti e consumati dall'impresa dichiarante. Riflette l'intensità media delle emissioni delle reti su cui si verifica il consumo di energia e utilizza principalmente i dati dei fattori di emissione medi della rete.
100. Le fonti tipiche di emissioni di Ambito 2 riguardano tutte le apparecchiature che consumano energia elettrica (motori elettrici, luci, edifici, ecc.), calore (riscaldamento nei processi industriali, edifici, ecc.), vapore (processi industriali) e raffreddamento (processi industriali, edifici, ecc.).
101. Le emissioni associate all'acquisto e al consumo di energia elettrica, calore, vapore e raffreddamento possono essere calcolate con l'espressione

$$Emissions_{GHG} = Activity\ Data * EF$$

dove '*Emissions_{GHG}*' corrisponde alle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di energia elettrica, calore, vapore o raffreddamento (nel caso di combustione di carburanti, tipicamente CO₂, CH₄ e N₂O). '*Activity Data*' corrisponde alla quantità di combustibile consumato, tipicamente espressa in unità di energia (ad esempio, MWh). E '*EF_{GHG,Energy}*' corrisponde al fattore di emissione utilizzato per la produzione di energia (energia elettrica, calore, vapore o raffreddamento). I fattori di emissione possono essere fattori medi di rete. Le unità del fattore di emissione devono essere coerenti con le unità dell'*activity data*.

102. Un fattore di emissione medio di rete è un fattore di emissione che caratterizza tutte le emissioni di gas a effetto serra associate alla quantità di generazione di energia elettrica prodotta da impianti situati all'interno di un determinato confine geografico. Questi fattori di emissione sono solitamente prodotti per periodi di un anno - calcolando la media delle emissioni e della produzione di energia elettrica nell'arco di un anno solare - e sono spesso prodotti dal gestore del sistema elettrico (ESO), dai gestori del sistema di trasmissione (TSO), dall'organismo di vigilanza del sistema elettrico o da altre autorità competenti. Esistono anche fattori di emissione medi di rete calcolati per periodi molto più brevi, ad esempio per secondi o minuti.
103. Le imprese possono anche voler fornire il loro dato sull'Ambito 2 basato sul mercato. I fattori di emissione per le emissioni di Ambito 2 basate sul mercato riflettono gli accordi contrattuali dell'impresa con i suoi fornitori di energia. I fattori di emissione basati sul mercato possono essere forniti dai fornitori di energia elettrica o termica, nonché supportati dall'acquisto di Certificati di Attribuzione di Energia o di Contratti di Acquisto di Energia (PPA) o dall'uso di [fattori di emissione a miscela residua](#).
104. I metodi di contabilizzazione di Ambito 2 sono spiegati più dettagliatamente nel GHG Protocol Scope 2 Guidance.

⁴ Smith, C., Z.R.J. Nicholls, K. Armour, W. Collins, P. Forster, M. Meinshausen, M.D. Palmer, and M. Watanabe, 2021: The Earth's Energy Budget, Climate Feedbacks, and Climate Sensitivity Supplementary Material. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Available from <https://ipcc.ch/>.

Esempio

105. L'impresa A occupa un edificio per uffici di 2000 m² a Parigi, dove paga l'energia elettrica consumata per il riscaldamento e il raffreddamento centralizzati, l'illuminazione, i computer e altre apparecchiature elettriche come gli elettrodomestici. Con le sue bollette, ha stimato che l'edificio ha consumato 282 MWh di energia elettrica nel 2022. Utilizzando il fattore di emissione fornito da nowtricity.com per la Francia nel 2022, l'impresa ha stimato che le emissioni di Ambito 2 per il consumo di energia elettrica dell'edificio sono

$$Emission_{SGHG} = 282\,000 [kWh] * 73 [g CO_2eq/kWh] = 20,6 t CO_2 eq$$

106. La tabella seguente fornisce un elenco non esaustivo di fonti di fattori di emissione di energia elettrica. Le imprese possono anche fare riferimento a fonti autorevoli nazionali o di rete che possono essere più rilevanti per la loro situazione.

Fonti della documentazione

<i>Dati</i>	<i>Fonte della documentazione</i>
<i>Activity data</i>	Ricevute d'acquisto o bollette, contratti di acquisto o registri degli acquisti.
Fattori di emissione (EF):	
Europe Grid electricity	Association of Issuing Bodies (AIB) – Residual Mix Grid Emission Factors https://www.aib-net.org/facts/european-residual-mix ADEME - Bilant Carbonne https://base-empreinte.ademe.fr/ JRC – Historical GHG emissions factor for electricity consumption https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/919df040-0252-4e4e-ad82-c054896e1641#dataaccess <i>Life-cycle electricity production emission factors</i> https://www.nowtricity.com/
North America Grid electricity	USEPA GHG emission factors Hub https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub Government of Canada https://publications.gc.ca/collections/collection_2023/eccc/En84-294-2023-eng.pdf IEA's Annual GHG emission factors for World countries from electricity and heat generation (2022 data set, paid data set) https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/emissions-fattori-2022#fattori-di-emissioni
Other regions/Global	
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	IPCC – Global Warming Potential (GWP-100) p. 16 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Capitolo07_SM.pdf

107. Ulteriori indicazioni e strumenti su come agire e riferire sul clima sono disponibili sul sito <https://smeclimatehub.org/>.

Conversione tra diverse unità di energia

108. Le imprese devono comunicare i propri consumi energetici in termini di energia finale, intesa come quantità di energia fornita all'impresa, ad esempio i Megawattora (MWh) di energia elettrica acquistati dall'ente erogatore del vapore ricevuto da un impianto industriale vicino o il gasolio acquistato presso le stazioni di servizio.

109. Il paragrafo 24 indica il MWh come unità di misura del consumo energetico. Nel caso di combustibili o biomasse, è necessaria una conversione in MWh per i dati espressi in altre unità come il contenuto energetico (ad esempio, kJ, Btu), il volume (ad esempio, litri, m³) o la massa (ad esempio, tonnellate metriche, tonnellate corte).

110. Per il consumo di combustibile misurato in massa (ad esempio, legna, carbone), l'impresa deve
- ottenere il potere calorifico netto (ad esempio, kJ/tonnellata metrica, TJ/Gg) del combustibile (può essere un valore tipico pubblicato da fonti affidabili, ad esempio l'IPCC, oppure può essere fornito dal fornitore o ottenuto internamente);

- convertire il potere calorifico netto in MWh/ton, ad esempio,

$$1 \text{ TJ} = 1.012 \text{ J} = 277,78 \text{ MWh}; \quad 1 \text{ Gg} = 10^9 \text{ g} = 1.000 \text{ t}$$

$$11,9 \text{ TJ/Gg} = 11,9 * 277,78/1000 \text{ t} = 3,31 \text{ MWh/ton}; \text{ e}$$

- calcolare il contenuto energetico della massa, ad esempio,

$$1.245.345 \text{ t} * 3,31 \text{ MWh/ton} = 4.117.111 \text{ MWh}.$$

111. Per i combustibili liquidi, le imprese devono:

- convertire le informazioni sul volume in massa, moltiplicando il volume per la densità del carburante, ad esempio,

$$\text{Diesel} = 4.456.000 \text{ l}; \quad \text{densità del Diesel} = 0,84 \text{ kg/l}$$

$$4.456.000 \text{ (l)} * 0,84 \text{ (kg/l)} = 3.743.040 \text{ kg} = 3.743 \text{ t};$$

- calcolare il contenuto energetico moltiplicando la massa per il potere calorifico netto, ad esempio

$$3.743 \text{ [t]} * 43 \text{ [TJ/Gg]} = 3.743 \text{ t} * 43 \text{ TJ/(1.000 [t])} = 160,95 \text{ [TJ]}; \text{ e}$$

- convertire TJ in MWh, ad esempio,

$$1 \text{ TJ} = 1.012 \text{ J} = 277,778 \text{ MWh}$$

$$160,95 \text{ [TJ]} = 277,78 \text{ [MWh/TJ]} * 160,95 \text{ [TJ]} = 44.708 \text{ MWh}.$$

Fonte della documentazione:

<i>Dati</i>	<i>Fonte della documentazione</i>
CDP	CDP Technical Note: Conversion of fuel data to MWh https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/477/original/CDP-Conversion-of-fuel-data-to-MWh.pdf?1479755175

Metrica B 4 - Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo**Guida su quali imprese devono comunicare l'inquinamento e su quali sostanze inquinanti devono comunicare le imprese**

112. Il paragrafo 26 stabilisce che, se del caso, l'impresa deve rendere note le sostanze inquinanti che emette nell'aria, nell'acqua e nel suolo nelle proprie attività, se tali informazioni sono già richieste per legge alle autorità competenti o nell'ambito di un Sistema di Gestione Ambientale come l'EMAS.
113. Le metriche da divulgare ai sensi di questo paragrafo si riferiscono a informazioni che l'impresa è già tenuta a fornire per legge. Questa precisazione è stata inserita per evitare ulteriori oneri di comunicazione per le imprese. In generale, si prevede che questa informazione si applichi alle imprese che sono gestori di un impianto industriale coperto dalla [Industrial Emissions Directive \(IED\)](#). La IED si applica a circa 52.000 impianti in Europa, che coprono attività quali la combustione di carburanti in caldaie con potenza nominale superiore a 50 MW, la fonderia di metalli, la lavorazione di metalli non ferrosi, la produzione di calce, la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, la produzione di prodotti fitosanitari o biocidi, la concia delle pelli, la macellazione, ecc. In questi casi, l'impianto deve già comunicare all'autorità competente le sostanze inquinanti rilasciate nell'aria, nell'acqua e nel suolo; i dati sono disponibili pubblicamente nel [Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti \(E-PRTR\)](#). Le imprese che operano in più di un complesso non sono tenute a comunicare le proprie emissioni consolidate a livello aziendale ai sensi dell'E-PRTR, in quanto comunicano solo a livello di complesso. Il presente [Bozza di] Principio richiede la comunicazione della quantità totale di inquinanti di tutti i complessi. Allo stesso modo, le imprese che possiedono un complesso non operativo non sono tenute a rendicontare all'E-PRTR, ma sono tenute a riportare le emissioni del complesso posseduto nella loro relazione sulla sostenibilità.
114. Allo stesso modo, se nell'ambito di una certificazione EMAS un'impresa è stata identificata come tenuta al monitoraggio e alla rendicontazione degli inquinanti elencati nell'E-PRTR, questi sono in linea di principio aspetti rilevanti che l'impresa deve includere nella sua relazione sulla sostenibilità.
115. Se un'impresa ha un solo complesso o opera in un solo complesso, e se i suoi dati sull'inquinamento sono già disponibili pubblicamente, l'impresa può fare riferimento al documento in cui sono fornite tali informazioni invece di riportarle nuovamente. Allo stesso modo, se l'impresa pubblica un rapporto EMAS a livello di organizzazione che incorpora i dati sull'inquinamento, può includerlo nella relazione sulla sostenibilità come riferimento incrociato.
116. Per riportare le informazioni sugli inquinanti nella relazione sulla sostenibilità, l'impresa deve indicare il tipo di materiale inquinante da riportare e la quantità emessa nell'aria, nell'acqua e nel suolo in un'unità di massa adeguata (ad esempio, t o kg).
117. Di seguito è riportato un esempio di come le imprese possono presentare le informazioni sulle loro emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo suddivise per tipo di inquinante.

Inquinante	Emissioni (kg)	Mezzo di rilascio (aria, acqua, suolo)
Ad esempio, il cadmio e i suoi composti.	10	Acqua
Tipo di inquinante 2		
Tipo di inquinante 3		

Metrica B 5 - Biodiversità**Guida all'identificazione di siti all'interno o in prossimità di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità**

118. Il paragrafo 28 stabilisce che l'impresa deve rendere noti i siti in cui opera che si trovano all'interno o in prossimità di **aree sensibili sotto il profilo della biodiversità**. Le aree sensibili sotto il profilo della biodiversità sono definite come tali da una speciale normativa di protezione della natura a livello europeo o internazionale. Esse comprendono le aree appartenenti alla rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità ("KBA"), nonché altre aree protette di cui all'allegato II, appendice D, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione.
119. La tabella seguente mostra come possono essere presentate le informazioni sui siti situati all'interno o in prossimità di **aree sensibili sotto il profilo della biodiversità**. L'impresa può fornire informazioni sull'ubicazione dell'impianto (ad esempio, paese e nome del sito) senza specificarne l'indirizzo esatto.

Posizione	Area (ettari)	Area sensibile sotto il profilo della biodiversità	Specifiche (situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità)
Paese - Sito 1			
Paese - Sito 2			
Paese - Sito 3			
...			

120. Ai fini del presente [Bozza di] Principio, il termine "in prossimità" deve essere interpretato come un'area che si sovrappone (parzialmente) o è adiacente a un'**area sensibile sotto il profilo della biodiversità**.

Fonti della documentazione:

<i>Dati</i>	<i>Fonte della documentazione</i>
Natura 2000 Network of protected areas	https://natura2000.eea.europa.eu/
Key Biodiversity Areas - IUCN	https://www.keybiodiversityareas.org/sites/search
UNESCO – World Heritage Centre	https://whc.unesco.org/en/list/

Guida su come calcolare e rendicontare sull'uso del suolo

121. L'impresa può indicare in unità di superficie (ad esempio, m² o ha) l'uso del suolo utilizzando le indicazioni fornite dall'EMAS:
- (a) l'uso totale del suolo,
 - (b) la sua **superficie** totale **impermeabilizzata**,
 - (c) la sua **superficie** totale **orientata alla natura** nel sito, e
 - (d) la sua **superficie** totale **orientata alla natura** fuori dal sito.

122. La tabella seguente mostra come possono essere presentate le informazioni sull'**uso del suolo**.

Tipo di uso del suolo	Superficie (ettari o m ²)		
	Anno precedente	Anno di riferimento	Variazione %
Superficie totale impermeabilizzata			
Superficie totale orientata alla natura nel sito			
Superficie totale orientata alla natura fuori dal sito			
Uso totale del suolo			

Fonti della documentazione:

Dati

Fonte della documentazione

ESMA Guidance

EU Commission Regulation 2018/2026

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2026&rid=2>

Metrica B 6 - Acqua

Guida al calcolo e alla rendicontazione dei prelievi e dei consumi idrici

123. **Il prelievo idrico** si riferisce alla quantità di acqua che un'impresa preleva all'interno dei propri confini organizzativi da qualsiasi fonte durante il periodo di riferimento. In pratica, per la maggior parte delle imprese si tratta della quantità di acqua prelevata dalla rete idrica pubblica, come indicato nelle bollette. Tuttavia, laddove applicabile, il prelievo di acqua comprende anche le quantità di acqua prelevate da altre fonti, come l'acqua di falda dai propri pozzi, l'acqua prelevata da fiumi o laghi o l'acqua ricevuta da altre imprese. L'acqua piovana raccolta dall'impresa non è considerata un prelievo idrico.
124. **Il consumo idrico** è la quantità di acqua prelevata all'interno dei confini dell'impresa che non viene scaricata o che si prevede di scaricare nuovamente nell'ambiente idrico o a terzi. Si tratta tipicamente di acqua evaporata - ad esempio, nei processi di energia termica come l'essiccazione o la produzione di energia - di acqua incorporata nei prodotti - ad esempio, nella produzione alimentare - o di acqua per l'irrigazione - ad esempio, utilizzata in agricoltura o per innaffiare i locali dell'impresa. L'acqua piovana raccolta può essere considerata nel calcolo del consumo di acqua, come un input separato dal prelievo di acqua.
125. **Per scarico di acqua** si intende, ad esempio, la quantità di acqua trasferita direttamente ai corpi idrici riceventi, come laghi o fiumi, alla rete fognaria pubblica o ad altre imprese per l'utilizzo a cascata dell'acqua.
126. **Il consumo idrico** può quindi essere calcolato come:

Consumo di acqua = Acqua [prelievo + raccolta di acqua piovana - scarichi].


Per le imprese che si limitano a prelevare l'acqua dalla rete idrica pubblica e a scaricarla in fognatura, il consumo di acqua sarà prossimo allo zero e potrà quindi essere omesso nella relazione.

- 127. L'impresa può fornire ulteriori informazioni esplicative per contestualizzare i propri prelievi o consumi idrici. Ad esempio, l'impresa può evidenziare se l'acqua piovana viene raccolta e utilizzata in sostituzione dell'acqua del rubinetto o se l'acqua viene scaricata in altre parti per essere utilizzata a cascata.
- 128. Di seguito è riportato un esempio di come le imprese possono presentare informazioni quantitative sui loro prelievi, scarichi e consumi idrici suddivisi per ubicazione del sito.

	Prelievo idrico Ad esempio, m ³	Consumo idrico Ad esempio, m ³ (se applicabile)
Tutti i siti		
Siti in aree a stress idrico		

Guida per determinare se l'impresa opera in un'area a elevato stress idrico

- 129. Per determinare se l'impresa opera in un'area a elevato stress idrico, è possibile consultare le autorità idriche regionali dei luoghi in cui si opera per comprendere la loro valutazione delle risorse idriche per quella specifica località. In alternativa, è possibile consultare strumenti gratuiti e disponibili al pubblico che tracciano una mappa della scarsità d'acqua a livello globale. Uno di questi strumenti è il [WRI's Aqueduct Water Risk Atlas](#). Con l'aiuto di questo strumento, le imprese possono consultare la situazione di base dello stress idrico per diversi bacini fluviali a livello globale. A titolo di esempio, la mappa sottostante mostra i principali bacini fluviali iberici e la loro classificazione dello stress idrico secondo l'Aqueduct del WRI.



- 130. In questa immagine si possono osservare diversi bacini idrici della penisola iberica, insieme alla loro classificazione dello stress idrico. La maggior parte della zona meridionale della penisola si trova in un'area a elevato stress idrico, ad eccezione del bacino del Guadiana (in giallo). Pertanto, se l'impresa opera all'interno del bacino del Guadalquivir (ad esempio, la regione dell'Andalusia, che presenta un livello significativo di stress idrico elevato), l'impresa dovrà disaggregare il proprio **consumo idrico** per quella regione/bacino idrico. Ma se le sue operazioni si svolgono all'interno della zona più a sud del bacino del fiume Guadiana (dove c'è un basso stress idrico), allora non

sarebbe necessario disaggregare il suo consumo idrico per quella regione/bacino idrico.

Metrica B 7 - Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti Guida ai principi dell'economia circolare

131. Nel divulgare informazioni sui propri prodotti, sull'uso dei materiali e sulla gestione dei rifiuti, l'impresa può fornire informazioni in relazione ai principi dell'**economia circolare**. I principi dell'economia circolare sono articolati nei paragrafi seguenti. I principi chiave delineati dalla Ellen Macarthur Foundation sono sottolineati di seguito, mentre i principi chiave considerati dalla Commissione europea sono *in corsivo*.

Eliminare gli sprechi e l'inquinamento - questo può essere fatto attraverso miglioramenti dei processi e anche attraverso considerazioni di progettazione a livello di *usabilità, riutilizzabilità, riparabilità, smontaggio e rifabbricazione*.

Circolazione dei prodotti e dei materiali (al loro massimo valore) - la *riutilizzabilità* e il **riciclo** sono fondamentali per la circolazione dei prodotti, ma questa viene potenziata se si presta particolare attenzione alla circolarità nella fase di progettazione per questioni come l'usabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità, la rifabbricazione e lo smontaggio. Si possono prendere in considerazione anche fattori come l'incorporazione di biomateriali e la loro *reimmissione nel ciclo biologico*, ad esempio l'utilizzo di coperture biodegradabili al posto della plastica in agricoltura.

Rigenerare la natura - ogni volta che è possibile, le attività umane devono cercare di rigenerare la natura e migliorare o ripristinare le funzioni ecologiche chiave (ad esempio, il drenaggio, la fornitura di habitat, la regolazione termica, ecc).

Guida sulla percentuale di contenuto riciclato nei prodotti e negli imballaggi

132. Quando calcola il tasso del suo contenuto riciclato - cioè aggiungendo gli input nel processo che hanno avuto origine da materiali riciclati - nei suoi prodotti (cioè i suoi beni o materiali prodotti) e imballaggi, l'impresa può utilizzare come denominatore il peso totale dei materiali riciclati utilizzati nei prodotti e negli imballaggi (durante il periodo di riferimento) diviso per il peso totale dei materiali nei prodotti e negli imballaggi (durante il periodo di riferimento).

Guida sulla percentuale di contenuto riciclabile nei prodotti e negli imballaggi

133. Quando calcola il tasso del suo contenuto riciclabile - cioè i materiali che possono essere tecnicamente riciclati - l'impresa può utilizzare come denominatore il peso totale dei materiali riciclabili nei prodotti e negli imballaggi (durante il periodo di riferimento) diviso per il peso totale dei materiali nei prodotti e negli imballaggi (durante il periodo di riferimento).

Indicazioni su come identificare i processi di produzione e/o imballaggio

134. Per identificare i processi di produzione e/o imballaggio, l'impresa può fare riferimento alle attività che rientrano nella "Sezione C - Fabbricazione" e nella "Sezione F - Costruzione" dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1893/2006⁵.

Indicazioni sulla produzione totale di rifiuti e sui rifiuti destinati al riciclo o il riutilizzo

135. Nel divulgare le informazioni sui rifiuti, l'impresa può adottare le seguenti tabelle.

⁵ [L_2006393EN.01000101.xml \(europa.eu\)](#)

	Rifiuti prodotti (ad esempio, tonnellate)		
	Totale rifiuti prodotti, di cui:		
		<i>Rifiuti destinati al riciclo o al riutilizzo</i>	<i>Rifiuti destinati allo smaltimento</i>
Rifiuti non pericolosi			
Tipo di rifiuti1			
Tipo di rifiuti2			
...			
Rifiuti pericolosi			
Tipo di rifiuti1			
...			

136. Esempi di **rifiuti pericolosi** che le piccole imprese possono generare sono le batterie, gli olii usati, i pesticidi, le apparecchiature contenenti mercurio e le lampade fluorescenti.
137. L'impresa può fornire ulteriori disaggregazioni specificando altri tipi di **rifiuti** non pericolosi e **pericolosi**. A tal fine può prendere in considerazione l'elenco delle descrizioni dei rifiuti presenti nelle metriche sociali del Catalogo europeo dei rifiuti.

Metrica B 8 - Forza lavoro - Caratteristiche generali

138. L'equivalente a tempo pieno (FTE) è il numero di posizioni a tempo pieno in un'impresa. Può essere calcolato dividendo le ore di lavoro di un dipendente (totale delle ore effettive lavorate in una settimana) per le ore di una settimana lavorativa a tempo pieno (totale delle ore lavorate dai dipendenti a tempo pieno). Ad esempio, un dipendente che lavora 25 ore alla settimana per un'impresa in cui la settimana lavorativa a tempo pieno è di 40 ore rappresenta uno 0,625 FTE (cioè 25/ 40 ore).
139. Il numero di dipendenti è il numero totale di persone impiegate dall'impresa in un determinato momento.

Indicazioni su come presentare le informazioni sui tipi di contratto dei dipendenti

140. La tabella seguente mostra come possono essere presentate le informazioni sui **dipendenti** in base al tipo di contratto di lavoro.

Tipo di contratto	Numero di dipendenti (per numero di persone o a tempo pieno)
Contratto a tempo determinato	
Contratto a tempo indeterminato	
Totale dipendenti	

La tabella seguente mostra come le informazioni sui **dipendenti** possono essere presentate per genere.

Genere	Numero di dipendenti (per numero di persone o equivalenti a tempo pieno)
Uomo	
Donna	
Altro	
Non segnalato	
Totale dipendenti	

141. In alcuni Stati membri dell'Unione europea è possibile registrarsi legalmente come aventi un terzo genere, spesso neutro, che deve essere classificato come "altro" nella tabella precedente. Se l'impresa sta divulgando dati sui **dipendenti** in cui ciò non è possibile, può spiegarlo e indicare che la categoria "altro" non è applicabile. La categoria "non segnalato" si applica ai dipendenti che non dichiarano la propria identità di genere.
142. La tabella seguente mostra come possono essere presentate le informazioni sui dipendenti per Paese.

Paese	Numero di dipendenti (per numero di persone o equivalenti a tempo pieno)
Paese A	
Paese B	
Paese C	
Paese D	
Totale dipendenti	

143. Le definizioni e i tipi di contratti di lavoro possono variare a seconda del Paese. Se l'impresa ha **dipendenti** che lavorano in più di un Paese, per calcolare i dati a livello nazionale deve utilizzare le definizioni legali previste dalle leggi nazionali dei Paesi in cui i dipendenti lavorano. Tali dati a livello di Paese saranno poi sommati per calcolare i numeri totali, senza tener conto delle differenze nelle definizioni giuridiche nazionali.

Metrica B 9 – Forza lavoro - Salute e sicurezza

Guida sul tasso di infortuni sul lavoro registrabili

144. Per calcolare il tasso di infortuni **sul lavoro registrabili**, si deve utilizzare la formula seguente:

$$\frac{\text{Numero di infortuni sul lavoro nel periodo di riferimento}}{\text{Numero totale di ore lavorate in un anno da tutti i dipendenti}} \times 200,000$$

145. Partendo dal presupposto che un lavoratore a tempo pieno lavora 2.000 ore all'anno, il tasso indica il numero di infortuni sul lavoro per 100 lavoratori a tempo pieno in un arco temporale annuale. Se l'impresa non è in grado di calcolare direttamente il numero di ore lavorate, può stimarlo sulla base di un orario di lavoro normale o standard.

Esempio

146. L'impresa A ha registrato tre infortuni sul lavoro nell'anno di riferimento. L'impresa A ha 40 dipendenti e un numero totale di 80.000 ore (40 x 2.000) lavorate in un anno.

$$\text{Il tasso di infortuni } \mathbf{sul\ lavoro\ registrabili} \text{ è } 3/80.000 \times 200.000 = 7,5.$$

Guida sul numero di decessi dovuti a infortuni sul lavoro e malattie professionali

147. Gli infortuni e le malattie professionali derivano dall'esposizione a pericoli sul lavoro.

148. In caso di telelavoro, gli infortuni e le malattie sono legati al lavoro se l'infortunio o la malattia sono direttamente collegati allo svolgimento del lavoro piuttosto che all'ambiente domestico in generale.
149. In caso di infortuni e malattie che si verificano durante gli spostamenti per lavoro, questi sono considerati correlati al lavoro se il **dipendente** stava svolgendo attività lavorative nell'interesse del datore di lavoro al momento dell'infortunio o della malattia. Gli infortuni che si verificano durante gli spostamenti, al di fuori della responsabilità dell'impresa (ad esempio, il regolare tragitto da e per il lavoro), sono soggetti alla legislazione nazionale applicabile, che ne regola la classificazione per stabilire se sono considerati correlati al lavoro o meno.
150. La malattia mentale è considerata correlata al lavoro se è stata segnalata volontariamente dal lavoratore interessato e se una valutazione di un professionista sanitario abilitato attesta che la malattia in questione è effettivamente correlata al lavoro. I problemi di salute derivanti dal fumo, dall'abuso di droghe e alcol, dall'inattività fisica, da diete non salutari e da fattori psicosociali non legati al lavoro non sono considerati correlati al lavoro.
151. L'impresa può presentare separatamente i decessi dovuti a infortuni sul lavoro e quelli dovuti a malattie professionali.

Metrica B 10 - Forza lavoro - Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione Guida sulla retribuzione: rapporto tra livello di ingresso e salario minimo

152. Per "percentuale significativa di dipendenti" si intende la maggioranza dei dipendenti dell'impresa, senza considerare stagisti e apprendisti.
153. Per "salario di ingresso" si intende il salario a tempo pieno della categoria occupazionale più bassa. I salari dei tirocinanti e degli apprendisti non devono essere considerati nell'identificazione del salario di ingresso dell'impresa.
154. Per "salario minimo" si intende il compenso minimo di lavoro per ora, o altra unità di tempo, consentito dalla legge. A seconda del Paese, il salario minimo può essere stabilito direttamente dalla legge o attraverso accordi di contrattazione collettiva. L'impresa deve fare riferimento al salario minimo applicabile per il Paese in cui si riferisce (sia esso stabilito direttamente dalla legge o attraverso un contratto collettivo di lavoro).

Per calcolare il rapporto tra il salario di ingresso e il salario minimo, si utilizza la formula seguente:

$$\text{Indice} = \frac{\text{Salario di ingresso}}{\text{Salario minimo}}$$

Guida sulla retribuzione: divario percentuale tra dipendenti di sesso femminile e maschile

155. La metrica sul divario percentuale tra **dipendenti** di sesso femminile e maschile risponde al principio della parità di genere, che prevede la parità di **retribuzione** a parità di lavoro. Il divario retributivo è definito come la differenza dei livelli retributivi medi tra dipendenti di sesso femminile e maschile, espressa come percentuale del livello retributivo medio dei dipendenti di sesso maschile.
156. Per stimare questa metrica, tutti i **dipendenti** devono essere inclusi nel calcolo. Inoltre, è necessario effettuare due calcoli separati della **retribuzione** media per i dipendenti di sesso femminile e maschile. Si veda la formula seguente:

$\frac{(\text{Retribuzione lorda oraria media per i dipendenti di sesso maschile} - \text{Retribuzione lorda oraria media per i dipendenti di sesso femminile})}{\text{Retribuzione lorda oraria media per i dipendenti di sesso maschile}}$	x 100
--	-------

157. A seconda delle politiche retributive dell'impresa, la **retribuzione** lorda si riferisce a tutti i seguenti elementi:
- (a) stipendio base, che è la somma di compensi in denaro garantiti, di breve periodo e non variabili;
 - (b) benefici in denaro, che costituiscono la somma dello stipendio base e delle indennità in denaro, dei bonus, delle commissioni, della partecipazione agli utili in denaro e di altre forme di pagamenti variabili in denaro;
 - (c) benefici in natura come autovetture, assicurazione sanitaria privata, assicurazione sulla vita e programmi per il benessere; e
 - (d) retribuzione diretta, che è la somma dei benefici in denaro, dei benefici in natura e del valore equo totale di tutti gli incentivi annuali a lungo periodo.
158. La retribuzione lorda è la somma di tutti gli elementi applicabili sopra elencati.
159. La retribuzione lorda oraria media è la retribuzione lorda settimanale/annuale divisa per le ore medie lavorate a settimana/anno.

Esempio

L'impresa A ha in totale X **dipendenti** maschi e Y dipendenti femmine. La paga oraria lorda dei dipendenti di sesso maschile è di 15 euro e quella delle donne di 13 euro.

Il livello medio di retribuzione lorda oraria dei dipendenti di sesso maschile è la somma di tutte le loro retribuzioni lorde orarie divise per il numero totale di dipendenti di sesso maschile. Il livello medio di retribuzione lorda oraria dei dipendenti di sesso femminile è dato dalla somma di tutte le retribuzioni lorde orarie divise per il numero totale di dipendenti di sesso femminile.

La formula utilizzata per calcolare la percentuale di divario retributivo tra dipendenti di sesso maschile e femminile è la seguente

$$\frac{15 - 13}{15} \times 100 = 13.3\%$$

Guida sulla copertura della contrattazione collettiva

160. I **dipendenti** coperti da contratti **collettivi di lavoro** sono quelli a cui l'impresa è obbligata ad applicare il contratto. Se un dipendente è coperto da più di un contratto collettivo, deve essere conteggiato una sola volta. Se nessuno dei dipendenti è coperto da un contratto collettivo, la percentuale è pari a zero.
161. La percentuale di **dipendenti** coperti da contratti **collettivi di lavoro** viene calcolata utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{Numero di dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro}}{\text{Numero di dipendenti}} \times 100$$

162. Le informazioni richieste possono essere riportate come tassi di copertura se la copertura della **contrattazione collettiva** è compresa tra lo 0-19%, il 20-39%, il 40-59%, il 60-79% o l'80-100%.
163. Questa informazione non mira a ottenere la percentuale di **dipendenti** rappresentati da un comitato aziendale o appartenenti a sindacati, che possono essere diversi. La percentuale di dipendenti coperti da contratti **collettivi** può essere superiore alla percentuale di dipendenti sindacalizzati quando i contratti collettivi si applicano sia ai membri dei sindacati che a quelli non sindacalizzati.

Metriche sulla condotta delle imprese

Metrica B 12 - Condanne e sanzioni per corruzione attiva e passiva

164. **Corruzione attiva** e passiva rientrano nel tema della sostenibilità della **condotta delle imprese**.
165. Ai sensi del paragrafo 38, l'impresa deve riferire sul numero totale di condanne e sull'importo totale delle sanzioni per violazione delle leggi sull'anti-corruzione attiva e passiva.

Guida alle condanne

166. Le condanne per violazione delle leggi anti-corruzione attiva e passiva si riferiscono a qualsiasi sentenza di un tribunale penale nei confronti di un individuo o di un'impresa in relazione a un reato penale connesso alla **corruzione attiva** e passiva. Ad esempio, quando queste sentenze sono iscritte nel casellario giudiziario dello Stato membro dell'Unione europea che le ha pronunciate.

Guida alle sanzioni

167. Le sanzioni emesse per la violazione delle leggi anti-corruzione attiva e passiva si riferiscono a sanzioni pecuniarie obbligatorie derivanti da violazioni delle leggi sull'anti-corruzione attiva e passiva imposte da un tribunale, da una commissione o da un'altra autorità governativa, che vengono versate all'erario pubblico.

Modulo Partner commerciali: Guida

168. Questa guida ha lo scopo di supportare la preparazione delle metriche nel Modulo Partner commerciali.

Governance - Metriche sul modello aziendale

Informativa BP 1 - Ricavi in alcuni settori

169. Ai sensi del paragrafo 74, l'impresa deve dichiarare se opera nei seguenti settori, specificando i ricavi corrispondenti:
- (a) la produzione di armi controverse come mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche (le armi controverse sono proibite dal diritto internazionale a causa dei danni indiscriminati che possono causare alle persone, compresi gravi danni fisici e la morte durante o dopo la fine dei conflitti militari);
 - (b) la coltivazione e la produzione di tabacco;
 - (c) il settore dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) (ossia i ricavi derivanti dall'esplorazione, dall'estrazione mineraria, dall'estrazione, dalla produzione, dalla lavorazione, dallo stoccaggio, dalla raffinazione o dalla distribuzione di combustibili fossili, compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio); e
 - (d) la produzione di sostanze chimiche, cioè le attività elencate nella divisione 20.2 dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1893/2006, che comportano la fabbricazione "di pesticidi e altri prodotti agrochimici".
170. I criteri relativi a questi settori sono stati stabiliti in alcune leggi applicabili al settore finanziario; di conseguenza, questi settori sono stati identificati da finanziatori e investitori come portatori di rischi di sostenibilità.

Informativa BP 2 - Responsabilità in materia di sostenibilità

171. L'organo **di governance** si riferisce alla massima autorità decisionale di una impresa. A seconda della giurisdizione in cui si trova l'impresa e della sua classificazione giuridica, l'organo di governance può variare nella forma.
172. L'indice di diversità di genere dell'organo **di governance** è calcolato come rapporto medio tra membri del consiglio di amministrazione di sesso femminile e maschile.

$$\text{Indice di diversità di genere} = \frac{\text{Numero di membri di sesso femminile}}{\text{Numero di membri di sesso maschile}}$$

Esempio

173. Un certo organo **di governance** è composto da sei membri, tra cui tre donne. L'indice di diversità di genere è uno: per ogni membro donna c'è un membro uomo.

Metriche ambientali

Informativa BP 3 - Obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

174. Un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra costituisce un impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'impresa in un anno futuro rispetto alle emissioni di gas a effetto serra misurate durante un anno di riferimento. La riduzione delle emissioni può essere ottenuta, ad esempio, attraverso l'elettificazione, l'energia elettrica rinnovabile, lo sviluppo di prodotti sostenibili, ecc. Le rimozioni e le emissioni evitate non contano come riduzioni delle emissioni. L'Informativa BP 3 prevede che l'impresa comunichi gli **obiettivi** di riduzione delle emissioni di GHG per le proprie emissioni di Ambito 1 e di Ambito 2.

175. L'anno di riferimento è un anno precedente rispetto al quale è possibile misurare le emissioni di gas a effetto serra attuali dell'impresa. In generale, l'anno di riferimento dovrebbe essere un anno recente e rappresentativo delle emissioni di gas a effetto serra dell'impresa per il quale esistono dati verificabili.
176. L'anno obiettivo è l'anno futuro in cui l'impresa mira a raggiungere una certa quantità assoluta o percentuale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Dovrebbe essere compreso in un periodo da uno a tre anni, dall'anno di riferimento all'obiettivo di breve periodo. Possono essere inclusi anche **obiettivi** a più lungo periodo, ad esempio per periodi di venti o trent'anni (ad esempio, 2040 o 2050). Le imprese sono incoraggiate a includere valori obiettivo almeno per l'anno obiettivo di breve periodo del 2030 e, se possibile, per l'anno a lungo periodo del 2050. Dal 2030 in poi, si raccomanda di aggiornare l'anno di riferimento e l'anno obiettivo per gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ogni cinque anni.
177. Per fissare un obiettivo, le imprese devono considerare le prove scientifiche esistenti sulla mitigazione dei gas a effetto serra. L'SBTi raccomanda un obiettivo intersettoriale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari a -42% entro il 2030 e -90% entro il 2050 (anno di riferimento 2020). Esistono anche percorsi specifici per settore, che possono essere presi in considerazione dalle imprese al momento di fissare i propri **obiettivi** di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Informativa BP 4 - Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici

178. Un piano di transizione climatica è un insieme di **azioni** presenti e future volte ad allineare il modello aziendale, la strategia e le operazioni dell'impresa con l'obiettivo globale chiave di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. Sostenuto da un obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra compatibile con tale obiettivo, l'importanza di disporre di un piano di transizione risiede nella capacità di comprendere i mezzi con cui l'impresa si muoverà verso un'economia a basse emissioni di carbonio, tenendo traccia dei progressi compiuti. Un piano di transizione funge da meccanismo di responsabilità e trasparenza che spinge le imprese a sviluppare percorsi credibili per mitigare i cambiamenti climatici attraverso le loro **azioni**.
179. Un piano di transizione credibile dovrebbe (a) identificare responsabilità e ruoli chiari; (b) essere integrato nella strategia aziendale e nella pianificazione finanziaria dell'impresa; (c) includere informazioni sulle leve e sui percorsi di decarbonizzazione, nonché indicatori quantificabili che possano essere monitorati in un arco di tempo predefinito; (d) consentire la revisione e l'aggiornamento periodici dopo aver consultato i portatori di interessi, se opportuno; e (e) coprire la totalità delle proprie operazioni e, nella misura più ampia possibile, la **catena del valore**, oppure fornire una spiegazione di eventuali limitazioni.

Informativa BP 5 - Rischi fisici da cambiamenti climatici

180. I **rischi fisici legati al clima** derivano dagli effetti che i cambiamenti climatici hanno sull'impresa. Possono essere classificati in rischi fisici acuti, che derivano da eventi particolari (come siccità, inondazioni, precipitazioni estreme e incendi), e rischi fisici cronici, che derivano da cambiamenti climatici a lungo periodo. I rischi fisici sono funzione dei pericoli legati al clima, dell'esposizione dei beni e delle attività dell'impresa a tali pericoli e della sensibilità dell'impresa a tali pericoli. Esempi di rischi legati al clima sono le ondate di calore, l'aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi, l'innalzamento del livello del mare, le inondazioni dei laghi glaciali e il cambiamento dei modelli di precipitazione e di vento. I rischi fisici legati al clima possono essere identificati e modellati utilizzando scenari climatici che considerano traiettorie di emissioni elevate, come l'IPCC SSP5-8.5.

Informativa BP 6 - Indice rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi

181. Le scorie nucleari possono essere presenti in diverse situazioni, dai rilevatori di fumo ai fanghi ai materiali radioattivi presenti in natura. Possono essere presenti anche in apparecchiature speciali utilizzate nell'industria, nelle strutture di ricerca e nella sanità, nonché in altri oggetti.
182. L'impresa può indicare la propria quota di rifiuti radioattivi, calcolata come percentuale della quantità totale di **rifiuti pericolosi**, come riportato nel Modulo Base B 7.
183. Di seguito è riportato un esempio di calcolo dell'indice di radioattività:

$$\text{Indice di rifiuti radioattivi} = \frac{\text{Rifiuti radioattivi (t)}}{\text{Rifiuti pericolosi (t)}} \times 100$$

Metriche sociali

Informativa BP 7 - Allineamento con gli strumenti riconosciuti a livello internazionale

184. L'impresa deve indicare come gestisce gli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani delle persone. Ciò significa che l'impresa deve dichiarare se ha in atto politiche che la impegnano a rispettare i diritti umani, compresi i diritti del lavoro, come definito dai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, dalla Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. Tali politiche possono assumere diverse forme e non hanno un modello o una struttura definitiva. Gli sforzi per implementare tali politiche possono includere la fornitura di **formazione** specifica sui diritti umani per i **dipendenti**, nonché sforzi per mappare le catene di fornitura al fine di identificare in modo proattivo le questioni relative al lavoro minorile o al lavoro forzato, in particolare nei contesti a più alto rischio.
185. I diritti umani sul posto di lavoro comprendono il diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre; il diritto alla libertà di associazione e alla **contrattazione collettiva**; l'eliminazione della discriminazione, compreso il diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore; l'eliminazione del lavoro minorile e del lavoro forzato.
186. Gli strumenti internazionali come i trattati, le convenzioni, i principi e le linee guida costituiscono il terreno di riferimento comune su cui l'impresa deve sviluppare le politiche relative ai diritti umani (si veda l'articolo 29 b 2 b della CSRD). Queste politiche possono segnalare ai portatori di interessi interni ed esterni che l'impresa sta adottando misure per integrare i diritti umani nelle sue operazioni e relazioni commerciali.

Informativa BP 8 - Processi per monitorare la conformità e meccanismi per affrontare le violazioni

187. Una **politica sui** diritti umani stabilisce come l'impresa rispetta i diritti umani disponendo di processi per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto di come l'impresa affronta i suoi impatti negativi effettivi o potenziali sui diritti umani. Tra gli esempi di meccanismi utilizzati per segnalare le violazioni dei diritti umani vi è la predisposizione di canali come le procedure **di reclamo**, i reclami generali e le denunce di informatori attraverso i quali i **dipendenti** possono sollevare dubbi o presentare reclami relativi ai diritti umani, compresi i diritti del lavoro.

Informativa BP 9 - Violazione delle linee guida dell'OCSE da parte delle imprese multinazionali o dei Principi Guida delle Nazioni Unite (compresi i principi e i diritti stabiliti nelle otto convenzioni fondamentali della Dichiarazione dell'ILO e della Carta Internazionale dei Diritti Umani)

188. Se applicabile, l'impresa deve indicare se ci sono state violazioni dei diritti umani durante l'anno di riferimento. I Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali forniscono una panoramica e un elenco completo dei diritti umani.

Informativa BP 10 – Forza lavoro - Equilibrio tra vita professionale e vita privata

189. L'impresa deve indicare separatamente la percentuale di **dipendenti**:
- (a) che può usufruire del congedo per motivi familiari nell'anno di riferimento, con una ripartizione per genere, e
 - (b) che hanno utilizzato il congedo per motivi familiari nell'anno di riferimento, con una ripartizione per genere.

190. Per calcolare questa percentuale, per motivi di coerenza si deve utilizzare la stessa metodologia usata per le metriche sociali nel Modulo Base, il che significa che i **dipendenti** possono essere contati per numero di persone o equivalenti a tempo pieno.
191. Il congedo per motivi familiari comprende il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo di adozione, il congedo parentale, il congedo per persone a carico e il congedo per i prestatori di assistenza. La definizione e la portata del congedo per motivi familiari sono stabilite dalle leggi nazionali.

Informativa BP 11 - Numero di apprendisti

192. L'impresa deve indicare il numero di apprendisti presenti nel periodo di riferimento, sulla base delle definizioni e dei regimi nazionali di **apprendisti** applicabili.
193. Il numero di apprendisti si riferisce al numero di apprendisti che lavorano nell'impresa durante l'anno di riferimento. Ad esempio, se l'impresa termina l'anno a dicembre, un apprendista che inizia il suo contratto nell'anno x1 e lo termina nell'anno x2 dovrebbe essere incluso in questa informativa nell'anno x1 e nell'anno x2.

Appendice A: Glossario dei termini

La presente appendice è parte integrante del presente [Bozza di] Principio.

Termine definito	Definizione
Adattamento ai cambiamenti climatici	Processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro impatti.
Apprendista	Apprendista si riferisce a una persona che sta svolgendo un apprendistato. Per apprendistato si intendono i programmi formali di istruzione e formazione professionale che (a) combinano l'apprendimento in istituti di istruzione o formazione con un sostanziale apprendimento sul lavoro in imprese e altri luoghi di lavoro, (b) portano a qualifiche riconosciute a livello nazionale, (c) sono basati su un accordo che definisce i diritti e gli obblighi dell'apprendista, del datore di lavoro e, se del caso, dell'istituto di istruzione e formazione professionale, e (d) con l'apprendista che viene pagato o altrimenti compensato per la componente lavorativa.
Area sensibile sotto il profilo della biodiversità	Le aree sensibili sotto il profilo della biodiversità comprendono: la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità ("KBA"), nonché altre aree protette di cui all'allegato II, appendice D, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione.
Azioni	Per azioni si intendono (i) le azioni intraprese e i piani d'azione (inclusi i piani di transizione) attuati al fine di garantire che l'impresa raggiunga gli obiettivi fissati e tramite i quali l'impresa intende affrontare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti; e (ii) le decisioni volte a sostenerli con risorse finanziarie, umane o tecnologiche.
Biodiversità	Variabilità degli organismi viventi di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e altri sistemi acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte.
Catena del valore	Tutte le attività, le risorse e le relazioni connesse al modello aziendale dell'impresa e il contesto esterno in cui questa opera. La catena del valore comprende le attività, le risorse e le relazioni che l'impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i suoi prodotti o servizi, dalla concezione fino alla consegna, al consumo e al fine vita. Tali attività, risorse e relazioni comprendono: i. quelle che fanno parte delle operazioni proprie dell'impresa, come le risorse umane; ii. quelle nei suoi canali di approvvigionamento, commercializzazione e distribuzione, come l'acquisto di materiali e servizi o la vendita e la consegna di prodotti e servizi; e iii. il contesto finanziario, geografico, geopolitico e normativo in cui l'impresa opera. La catena del valore include attori a monte e a valle dell'impresa. Gli attori a monte (ad esempio i fornitori) forniscono i prodotti o i servizi usati nello sviluppo dei prodotti o dei servizi dell'impresa stessa. I soggetti a valle (ad esempio distributori e clienti) ricevono i prodotti o i servizi dell'impresa.
Comunità interessate	Persone o gruppi che vivono o lavorano nella stessa area e che sono stati o potrebbero essere interessati dalle operazioni dell'impresa che comunica informazioni o dalla sua catena del valore a monte e a valle. Per comunità interessate si intendono sia quelle che vivono in prossimità delle sedi in cui opera l'impresa (comunità locali) sia quelle più distanti. Fanno parte delle comunità interessate anche i popoli indigeni che subiscono impatti effettivi e potenziali.

Condotta delle imprese	<p>Le seguenti questioni sono definite collettivamente "condotta delle imprese o questioni di condotta delle imprese":</p> <p>(a) l'etica aziendale e la cultura d'impresa, tra cui la lotta alla corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali;</p> <p>(b) la gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.</p> <p>(c) attività e impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le sue attività di lobbying.</p>
Congedo per motivi familiari	<p>I congedi per motivi familiari comprendono il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per i prestatori di assistenza, previsti dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi. Ai fini del presente Principio, questi concetti sono definiti come:</p> <p>(a) congedo di maternità (detto anche congedo di gravidanza): congedo protetto dal punto di vista lavorativo per le donne dipendenti direttamente in prossimità del parto (o, in alcuni Paesi, dell'adozione);</p> <p>(b) congedo di paternità: congedo dal lavoro per i padri o, se e nella misura in cui è riconosciuto dalla legislazione nazionale, per i secondi genitori equivalenti, in occasione della nascita o dell'adozione di un bambino, al fine di fornire assistenza;</p> <p>(c) congedo parentale: congedo dal lavoro per i genitori a causa della nascita o dell'adozione di un bambino per prendersene cura, come definito da ciascuno Stato membro;</p> <p>(d) congedo dal lavoro per i prestatori di assistenza: congedo per i lavoratori che prestano assistenza personale o sostegno a un parente, o a una persona che vive nella stessa famiglia, che ha bisogno di cure o sostegno significativi per un grave motivo medico, come definito da ciascuno Stato membro.</p>
Consumatore	<p>Persona che acquista, consuma o utilizza beni e servizi per uso personale, sia per proprio conto che per altri, e non a fini di rivendita o commerciali, aziendali o professionali.</p>
Consumo idrico	<p>Quantità di acqua in entrata nel perimetro dell'impresa (o del complesso) che non è scaricata nuovamente nell'ambiente acquatico o presso terze parti nel corso del periodo di riferimento.</p>
Contrattazione collettiva	<p>L'insieme delle negoziazioni che avvengono tra un datore di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più organizzazioni di datori di lavoro, da un lato, e uno o più sindacati o, in loro assenza, i rappresentanti dei lavoratori debitamente eletti e da essi autorizzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, dall'altro, al fine di: i) determinare le condizioni di lavoro e di impiego; e/o ii) regolamentare i rapporti tra i datori di lavoro o le loro organizzazioni e una o più organizzazioni dei lavoratori.</p>
Corruzione passiva	<p>Abuso del potere di cui si è investiti finalizzato a un profitto personale, che può essere istigato da singoli o da organizzazioni. Comprende pratiche quali l'agevolazione dei pagamenti, la frode, l'estorsione, la collusione e il riciclaggio di denaro. Comprende anche l'offerta o la ricezione di regali, prestiti, commissioni, ricompense o altri vantaggi nei confronti o da parte di qualsiasi persona come incentivo a compiere un atto disonesto, illegale o lesivo della fiducia nello svolgimento dell'attività dell'impresa. Ciò può comprendere prestazioni in denaro o in natura, quali beni gratuiti, regali e vacanze, o servizi personali speciali forniti allo scopo di ottenere un vantaggio indebito, o che possono comportare pressioni morali allo scopo di ricevere tale vantaggio.</p>
Dipendente	<p>Una persona fisica che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, ha un rapporto di lavoro con l'impresa.</p>
Emissioni dirette di gas a effetto serra (Ambito 1)	<p>Emissioni dirette di gas a effetto serra da fonti che sono di proprietà o sotto il controllo dall'impresa.</p>

VSME ED

Emissioni indirette di gas a effetto serra (Ambito 2)	Le emissioni indirette sono una conseguenza delle attività dell'impresa, ma si verificano in fonti di proprietà o sotto il controllo di un'altra impresa. Le emissioni di gas a effetto serra di Ambito 2 sono emissioni indirette derivanti dalla generazione di energia elettrica, vapore, calore o raffrescamento, acquistati o acquisiti, che l'impresa consuma.
Emissioni lorde di gas a effetto serra (GHG)	Le emissioni lorde di gas a effetto serra (GHG) sono le emissioni totali prima di dedurre gli assorbimenti di carbonio o di qualsiasi altro aggiustamento.
Energia rinnovabile	Energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas ⁶ .
Equilibrio tra vita professionale e vita privata	Livello adeguato di equilibrio tra la vita professionale e la vita privata di una persona. In senso più lato riguarda non soltanto l'equilibrio tra vita professionale e vita privata alla luce delle responsabilità familiari o assistenziali, bensì anche la ripartizione tra il tempo dedicato al lavoro e quello dedicato alla vita privata al di là delle responsabilità familiari.
Formazione	Iniziative poste in essere dall'impresa per mantenere e/o migliorare le competenze e le conoscenze dei lavoratori propri. Possono comprendere diverse metodologie, come la formazione in loco e quella online.
Forza lavoro propria/lavoratori propri	L'insieme delle persone che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa («lavoratori dipendenti») e dei lavoratori non dipendenti, che possono essere singoli contraenti che forniscono manodopera all'impresa («lavoratori autonomi») oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale» (codice NACE N78).
Gas a effetto serra (GHG)	I gas a effetto serra sono i gas elencati nel Protocollo di Kyoto: biossido di carbonio (CO ₂); metano (CH ₄); ossido di azoto (N ₂ O); trifluoruro di azoto (NF ₃); idrofluorocarburi (HFC); perfluorocarburi (PFC); esafluoruro di zolfo (SF ₆).
Governance	La governance è il sistema di regole, pratiche e processi con cui un'impresa è diretta e controllata.
Incidente	Un'azione legale o una denuncia presentata all'impresa o alle autorità competenti tramite un procedimento ufficiale, o un caso di non conformità individuato dall'impresa mediante procedure stabilite. Tali procedure, volte a individuare casi di non conformità possono includere audit dei sistemi di gestione, programmi ufficiali di monitoraggio o meccanismi di reclamo.
Informazioni classificate	Informazioni classificate UE quali definite nella decisione 2013/488/UE del Consiglio sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE o classificate da uno degli Stati membri e contrassegnate conformemente all'appendice B di tale decisione. Per informazioni classificate UE si intendono le informazioni designate da una classificazione di sicurezza UE, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri. Le informazioni classificate possono essere suddivise secondo quattro livelli: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato (in base alla definizione della decisione del Consiglio).
Informazioni sensibili	Informazioni sensibili come definite nel Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

⁶ Article 2(1) Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (OJ L 328, 21.12.2018, p. 82).

	<p>Per informazioni sensibili si intendono le informazioni e i dati, comprese le informazioni classificate, che devono essere protetti dall'accesso o dalla divulgazione non autorizzati a causa degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione o nazionale o per salvaguardare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o giuridica.</p>
<p>Infortunio o malattia professionale registrabile</p>	<p>Infortunio o malattia correlata al lavoro che comporta uno dei seguenti eventi: morte, giorni di assenza dal lavoro, limitazione del lavoro o trasferimento a un altro posto di lavoro, cure mediche oltre il primo soccorso o perdita di coscienza; oppure infortunio o malattia significativa diagnosticata da un medico o da un altro professionista sanitario autorizzato, anche se non comporta morte, giorni di assenza dal lavoro, limitazione del lavoro o trasferimento a un altro posto di lavoro, cure mediche oltre il primo soccorso o perdita di coscienza. Per registrabile si intende diagnosticato da un medico o da un altro professionista sanitario autorizzato.</p> <p>Le cure che vanno oltre il primo soccorso non sono generalmente registrabili.</p>
<p>Lavoratore nella catena del valore</p>	<p>Persona che svolge un lavoro nella catena del valore dell'impresa, a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale con essa o dalla natura di tale rapporto. Ai fini degli ESRS i lavoratori nella catena del valore sono tutti i lavoratori nella catena del valore a monte e a valle dell'impresa su cui quest'ultima produce o può produrre impatti rilevanti, compresi gli impatti connessi alle operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso i suoi prodotti o servizi nonché attraverso i suoi rapporti commerciali. Sono inclusi tutti i lavoratori che non rientrano nella forza lavoro propria (per «forza lavoro propria» si intendono sia coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa, vale a dire i dipendenti, sia i non dipendenti, che possono essere singoli contraenti che offrono manodopera all'impresa, ossia «lavoratori autonomi», oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente le attività di ricerca, selezione e fornitura di personale di cui al codice NACE N78).</p>
<p>Meccanismo di reclamo</p>	<p>Qualsiasi procedimento sistematico, statale o non statale, giudiziario o non giudiziario, attraverso il quale i portatori di interessi possono presentare reclami e chiedere che vi sia posto rimedio. Tra gli esempi di meccanismi di reclamo giudiziari e non giudiziari statali figurano gli organi giurisdizionali, i tribunali del lavoro, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i punti di contatto nazionali nell'ambito delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, gli uffici del mediatore, le agenzie per la protezione dei consumatori, gli organismi di vigilanza regolamentare e gli uffici per le denunce gestiti da amministrazioni pubbliche. I meccanismi di reclamo non statali comprendono quelli gestiti dall'impresa, autonomamente o insieme ai portatori di interessi, per esempio i meccanismi di reclamo a livello operativo e la contrattazione collettiva, compresi i meccanismi istituiti mediante la contrattazione collettiva. Sono inclusi anche i meccanismi gestiti da associazioni industriali, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile o gruppi multilaterali. I meccanismi di reclamo a livello operativo sono gestiti dall'organizzazione, autonomamente o in collaborazione con altre parti, e sono direttamente accessibili ai portatori di interessi dell'organizzazione. Essi consentono di individuare e affrontare tempestivamente e direttamente le lamentele, prevenendo un inasprimento dei danni e dei reclami. Consentono inoltre di raccogliere importanti riscontri sull'efficacia del dovere di diligenza dell'organizzazione da coloro che ne sono direttamente interessati. Secondo il principio guida 31 delle Nazioni Unite, per essere efficaci, i meccanismi di reclamo devono essere legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti e fonte di apprendimento continuo. Oltre a questi criteri, per essere efficaci i meccanismi di reclamo a livello operativo devono anche basarsi sulla partecipazione e sul dialogo. Può essere più difficile per l'organizzazione valutare l'efficacia dei meccanismi di reclamo cui partecipa rispetto a quelli che ha stabilito essa stessa.</p>

Obiettivo	Obiettivo misurabile, orientato al risultato e temporalmente definito che la PMI si prefigge con riferimento ai temi e ai sottotemi rilevanti di sostenibilità. Tali obiettivi possono essere fissati volontariamente dalla PMI o discendere da obblighi giuridici in capo all'impresa.
Politica	Insieme o quadro di obiettivi generali e principi di gestione che l'impresa applica ai fini del processo decisionale. Le politiche attuano la strategia o le decisioni gestionali dell'impresa connesse a una questione di sostenibilità rilevante. Ogni politica è sotto la responsabilità di una o più persone definite, ha un ambito di applicazione specifico e persegue uno o più scopi (collegati, se del caso, a obiettivi misurabili). Le politiche sono convalidate e riviste secondo le regole di governance applicabili dell'impresa. Le politiche sono attuate attraverso azioni o piani d'azione. Ad esempio, le imprese con minori risorse possono avere poche (o nessuna) politiche formalizzate in documenti scritti, ma questo non significa necessariamente che non abbiano politiche. Se l'impresa non ha ancora formalizzato una politica, ma ha attuato azioni o definito obiettivi attraverso i quali cerca di affrontare i temi e i sottotemi rilevanti della sostenibilità, può renderli noti.
Prelievo idrico	Somma di tutta l'acqua in entrata nel perimetro dell'impresa, da tutte le fonti e per qualsiasi uso, nel corso del periodo di riferimento.
Principi dell'economia circolare	I principi europei dell'economia circolare sono l'utilizzabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità, lo smontaggio, la rifabbricazione o il ricondizionamento, il riciclaggio, la reimmissione nel ciclo biologico e altre potenziali modalità di ottimizzazione dell'uso del prodotto o del materiale.
Retribuzione	Il salario o stipendio ordinario di base o minimo e qualsiasi altra retribuzione, in denaro o in natura, che il lavoratore riceve direttamente o indirettamente ("componenti complementari o variabili"), in relazione al suo impiego dal suo datore di lavoro. Per "livello di retribuzione" si intende la retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione lorda oraria. Per "livello retributivo mediano" si intende la retribuzione del dipendente che si posiziona esattamente a metà nella distribuzione delle retribuzioni dei dipendenti.
Riciclaggio	Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
Rifiuto pericoloso	Rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ¹⁷ relativa ai rifiuti.
Rischio fisico legato al clima	Rischio derivanti dai cambiamenti climatici che può essere determinato da eventi (rischi acuti) o da mutamenti a più lungo termine (rischi cronici) nei modelli climatici. I rischi fisici acuti derivano da pericoli specifici, specialmente eventi meteorologici quali tempeste, inondazioni, incendi o ondate di calore. I rischi fisici cronici derivano da cambiamenti climatici più a lungo termine, quali i cambiamenti di temperatura e i loro effetti sull'innalzamento del livello del mare, sulla minore disponibilità di acqua, sulla perdita di biodiversità e sui cambiamenti nella produttività dei terreni e dei suoli.
Salario	Salario lordo, a esclusione delle componenti variabili come la retribuzione del lavoro straordinario e gli incentive e delle indennità, a meno che siano garantite.
Superficie impermeabilizzata	Per superficie impermeabilizzata si intende un'area in cui il suolo originale è stato ricoperto (come le strade) rendendolo impermeabile. Questa impermeabilità può creare impatti ambientali. (Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1221-20230712)

<p>Superficie orientata alla natura</p>	<p>Una "superficie orientata alla natura" è un'area dedicata principalmente alla conservazione o al ripristino della natura. Possono essere situate nel sito e includere elementi come il tetto, la facciata, i drenaggi dell'acqua progettati per promuovere la biodiversità. Le superfici orientate alla natura possono essere situate anche fuori dal sito dell'organizzazione, a condizione che l'area sia di proprietà o (co)gestita dall'impresa e che sia principalmente dedicata alla promozione della biodiversità.</p> <p>(Adattato dal regolamento EMAS)</p>
<p>Uso del suolo</p>	<p>L'uso umano di una zona specifica per un determinato scopo (ad esempio, residenziale, agricolo, ricreativo, industriale, ecc.). È influenzato dalla copertura del suolo, ma non ne è sinonimo. Il cambiamento di uso del suolo si riferisce a un cambiamento nell'uso o nella gestione del suolo da parte dell'uomo, che può comportare un cambiamento della copertura del suolo.</p>
<p>Utilizzatori finali</p>	<p>Individui che in ultima istanza utilizzano o sono destinati a utilizzare un determinato prodotto o servizio.</p>

Appendice B: Elenco delle questioni di sostenibilità

L'appendice di seguito riportata è parte integrante del presente [Bozza di] Principio. La compilazione dei temi di sostenibilità, con i relativi sottotemi e sotto-sottotemi, deve essere utilizzata come base per determinare quali questioni rilevanti devono essere riportate.

Questioni di sostenibilità contemplate nelle [bozze] di ESRS tematici		
Tema	Questione di sostenibilità: Sottotema	Questione di sostenibilità: sotto-sottotema
Cambiamenti climatici	<ul style="list-style-type: none"> – Adattamento ai cambiamenti climatici – Mitigazione dei cambiamenti climatici – Energia 	
Inquinamento	<ul style="list-style-type: none"> – Inquinamento dell'aria – Inquinamento dell'acqua – Inquinamento del suolo – Inquinamento di organismi viventi e risorse alimentari – Sostanze preoccupanti – Sostanze estremamente preoccupanti 	
Acque e risorse marine	<ul style="list-style-type: none"> – Acque – Risorse marine 	<ul style="list-style-type: none"> – Consumo idrico – Prelievi idrici – Scarichi di acque – Scarichi di acque negli oceani – Estrazione e uso di risorse marine
Biodiversità ed ecosistemi	<ul style="list-style-type: none"> – Fattori di impatto diretto sulla perdita di biodiversità 	<ul style="list-style-type: none"> – Cambiamenti climatici – Cambiamento di uso del suolo, cambiamento di uso dell'acqua dolce e cambiamento di uso del mare – Sfruttamento diretto – Specie esotiche invasive – Inquinamento – Altro
	<ul style="list-style-type: none"> – Impatti sullo stato delle specie 	Esempi: <ul style="list-style-type: none"> – Dimensioni della popolazione di una specie – Rischio di estinzione globale di una specie
	<ul style="list-style-type: none"> – Impatti sull'estensione e sulla condizione degli ecosistemi 	Esempi: <ul style="list-style-type: none"> – Degrado del suolo – Desertificazione – Impermeabilizzazione del suolo
	<ul style="list-style-type: none"> – Impatti e dipendenze in termini di servizi ecosistemici 	
Economia circolare	<ul style="list-style-type: none"> – Afflussi di risorse, compreso l'uso delle risorse – Deflussi di risorse connessi a prodotti e servizi – Rifiuti 	
Forza lavoro propria	<ul style="list-style-type: none"> – Condizioni di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> – Occupazione sicura – Orario di lavoro – Salari adeguati – Dialogo sociale – Libertà di associazione, esistenza di comitati aziendali e diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei

		<ul style="list-style-type: none"> – lavoratori – Contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori coperti da contratti collettivi – Equilibrio tra vita professionale e vita privata – Salute e sicurezza
	– Parità di trattamento e di opportunità per tutti	<ul style="list-style-type: none"> – Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore – Formazione e sviluppo delle competenze – Occupazione e inclusione delle persone con disabilità – Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro – Diversità
	– Altri diritti connessi al lavoro	<ul style="list-style-type: none"> – Lavoro minorile – Lavoro forzato – Alloggi adeguati – Riservatezza
Lavoratori nella catena del valore	– Condizioni di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> – Occupazione sicura – Orario di lavoro – Salari adeguati – Dialogo sociale – Libertà di associazione, compresa l'esistenza di comitati aziendali – Contrattazione collettiva – Equilibrio tra vita professionale e vita privata – Salute e sicurezza
	– Parità di trattamento e di opportunità per tutti	<ul style="list-style-type: none"> – Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore – Formazione e sviluppo delle competenze – Occupazione e inclusione delle persone con disabilità – Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro – Diversità
	– Altri diritti connessi al lavoro	<ul style="list-style-type: none"> – Lavoro minorile – Lavoro forzato – Alloggi adeguati – Acqua e servizi igienico-sanitari – Riservatezza
Comunità interessate	– Diritti economici, sociali e culturali delle comunità	<ul style="list-style-type: none"> – Alloggi adeguati – Alimentazione adeguata – Acqua e servizi igienico-sanitari – Impatti legati al territorio – Impatti legati alla sicurezza
	– Diritti civili e politici delle comunità	<ul style="list-style-type: none"> – Libertà di espressione – Libertà di associazione – Impatto sui difensori dei diritti umani
	– Diritti dei popoli indigeni	<ul style="list-style-type: none"> – Consenso libero, previo e informato – Autodeterminazione – Diritti culturali
Consumatori e	– Impatti legati alle informazioni per i	– Riservatezza

VSME ED

utilizzatori finali	consumatori e/o per gli utilizzatori finali	<ul style="list-style-type: none"> – Libertà di espressione – Accesso a informazioni (di qualità)
	<ul style="list-style-type: none"> – Sicurezza personale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali 	<ul style="list-style-type: none"> – Salute e sicurezza – Sicurezza della persona – Protezione dei bambini
	<ul style="list-style-type: none"> – Inclusione sociale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali 	<ul style="list-style-type: none"> – Non discriminazione – Accesso a prodotti e servizi – Pratiche commerciali responsabili
Condotta delle imprese	<ul style="list-style-type: none"> – Cultura d'impresa – Protezione degli informatori – Benessere degli animali – Impegno politico e attività di lobbying – Gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Corruzione attiva e passiva 	<ul style="list-style-type: none"> – Prevenzione e individuazione compresa la formazione – Incidenti

Appendice C - Dedicata ai partecipanti ai mercati finanziari che sono utilizzatori delle informazioni prodotte utilizzando il presente [bozza di] Principio

194. Questa appendice è rilevante per gli utilizzatori della relazione sulla sostenibilità. La tabella seguente illustra gli elementi d'informazione della Finanza Sostenibile presenti nei diversi moduli di questo Principio.
195. La colonna "Numero e titolo DR" identifica le informazioni presenti nei diversi moduli (Modulo Base, Modulo Narrativo-PAT e Modulo Partner commerciali) che costituiscono gli elementi d'informazione della finanza sostenibile. La colonna SFDR Tabella 1 e/o EBA terzo pilastro e/o Regolamento sugli indici di riferimento illustra il modo in cui queste informazioni si riferiscono alle normative rilevanti per gli utilizzatori della relazione sulla sostenibilità (banche, altri investitori).

Argomento: Ambiente / Sociale / Governance	Numero e titolo DR	SFDR Tabella 1 e/o EBA terzo pilastro e/o Regolamento sugli indici di riferimento
Modulo Base		
Ambiente	<p>Informativa B 3 - Energia ed emissioni di gas a effetto serra</p> <p>L'impresa deve indicare il suo consumo totale di energia in MWh, con una ripartizione tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) combustibili fossili; e (b) energia elettrica, risultante dalle bollette (con la ripartizione tra fonti rinnovabili e non rinnovabili, se disponibile). 	SFDR ⁷
Ambiente	<p>Informativa B 3 - Energia ed emissioni di gas a effetto serra</p> <p>L'impresa deve indicare le proprie emissioni lorde stimate di gas a effetto serra (GHG) in tonnellate di CO₂ equivalenti (tCO₂eq), tenendo conto dei principi, dei requisiti e delle indicazioni del GHG Protocol Corporate Standard, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) le emissioni di gas a effetto serra di Ambito 1 in tCO₂eq (da fonti di proprietà o controllate); e (b) le emissioni di Ambito 2 in tCO₂eq (emissioni derivanti dalla generazione di energia acquistata). 	SFDR ⁸ Regolamento sugli indici di riferimento Regolamento Tassonomia ⁹

⁷ Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), indicatore obbligatorio n. 5 della Tabella 1 dell'Allegato I ("Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile").

⁸ Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), indicatori obbligatori n. 1 e n. 2 della Tabella 1 dell'Allegato I ("emissioni di gas a effetto serra"; "impronta di carbonio"); e Regolamento (UE) 2020/1816 sugli indici di riferimento, articoli 5 (1), 6 e 8 (1).

⁹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, sull'istituzione di un quadro per agevolare gli investimenti sostenibili e che modifica il Regolamento (UE) 2019/2088.

Ambiente	<p>Informativa B 4 - Inquinamento di aria, acqua e suolo</p> <p>L'impresa deve rendere note, se del caso, le sostanze inquinanti che emette nell'aria, nell'acqua e nel suolo durante le proprie attività e che è tenuta a comunicare per legge alle autorità competenti (ad esempio, ai sensi della direttiva sulle emissioni industriali e del Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti) o che è tenuta a comunicare nell'ambito di un sistema di gestione ambientale come l'EMAS.</p>	SFDR ¹⁰
Ambiente	<p>Informativa B 5 - Biodiversità</p> <p>L'impresa deve indicare il numero e la superficie (in ettari) dei siti di proprietà, affittati o gestiti, situati all'interno o in prossimità di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità.</p>	SFDR ¹¹
Sociale	<p>Informativa B 9 – Forza lavoro - Salute e sicurezza</p> <p>L'impresa deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) il numero di decessi dovuti a infortuni e malattie professionali; (b) il numero e il tasso di incidenti sul lavoro registrabili. 	SFDR ¹² Regolamento sugli indici di riferimento
Sociale	<p>Informativa B 10 – Forza lavoro - Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione</p> <p>L'impresa deve rendere noto il divario percentuale di retribuzione tra i suoi dipendenti di sesso femminile e maschile. L'impresa può omettere questa comunicazione quando l'organico è inferiore a 150 dipendenti.</p>	SFDR ¹³

¹⁰ Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) perché è derivato da (a) un indicatore aggiuntivo relativo ai principali impatti negativi, come stabilito dall'indicatore n. 2 della tabella II dell'allegato I del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione per quanto riguarda le norme di informativa sugli investimenti sostenibili ("Emissioni di inquinanti atmosferici"); (b) l'indicatore #8 della Tabella I dell'Allegato I ("Emissioni nell'acqua"); (c) l'indicatore #1 della Tabella II dell'Allegato I ("Emissioni di inquinanti inorganici"); e (d) l'indicatore #3 della Tabella II dell'Allegato I ("Emissioni di sostanze che danneggiano l'ozono").

¹¹ Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), indicatore obbligatorio n. 7 della tabella 1 dell'allegato I ("Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità").

¹² Queste informazioni rispondono alle esigenze di informazioni dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al Regolamento (UE) 2019/2088, in quanto riflettono un indicatore supplementare relativo ai principali impatti negativi, come stabilito dall'indicatore n. 2 della Tabella 3 dell'Allegato 1 del relativo Regolamento delegato per quanto riguarda le norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili ("Tasso di incidenti"), e il Regolamento (UE) 2020/1816 sugli indici di riferimento per l'informativa dei fattori ESG, come stabilito dall'indicatore "Indice medio ponderato di incidenti, infortuni, decessi" nelle sezioni 1 e 2 dell'Allegato 2.

¹³ Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), indicatore obbligatorio #12 nella Tabella 1 dell'Allegato I ("Divario retributivo di genere non corretto") e Regolamento (UE) 2020/1816 sugli indici di riferimento, indicatore "Divario retributivo medio ponderato tra uomini e donne" nella sezione 1 e 2 dell'Allegato II.

Governance	<p>Informativa B12 - Condanne e sanzioni per corruzione attiva e passiva</p> <p>In caso di condanne e sanzioni nel periodo di riferimento, l'impresa deve indicare il numero di condanne e l'importo delle sanzioni per violazione delle leggi anti-corruzione attiva e passiva.</p>	Regolamento sugli indici di riferimento ¹⁴
Modulo narrativo-PAT		
Ambiente	<p>Considerazioni specifiche per l'impresa nella rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi di B 3 (Modulo Base)</p> <p>Nel comunicare le proprie emissioni di Ambito 1 e di Ambito 2, se l'impresa divulga informazioni specifiche sulle proprie emissioni di Ambito 3, deve presentarle insieme alle informazioni richieste al punto "B 3 - Energia ed emissioni di gas a effetto serra".</p>	<p>SFDR¹⁵</p> <p>Regolamento sugli indici di riferimento</p> <p>Regolamento Tassonomia¹⁶</p>
Governance	<p>Informativa N3- Gestione delle questioni rilevanti di sostenibilità</p> <p>Se rilevante, l'impresa deve indicare se dispone di quanto segue per sostenere la prevenzione di episodi di corruzione attiva o passiva:</p> <p>(c) qualsiasi azione intrapresa per affrontare le violazioni delle procedure e dei principi di anticorruzione attiva e passiva.</p>	SFDR ¹⁷
Modulo Partner commerciali		
Governance	<p>Informativa BP 1 - Ricavi in alcuni settori</p> <p>L'impresa deve includere, se del caso, una dichiarazione che indichi, insieme ai relativi ricavi, che l'impresa è attiva nei seguenti settori:</p>	<p>SFDR¹⁸</p> <p>Regolamento sugli indici di riferimento¹⁹</p>

¹⁴ Regolamento (UE) 2020/1816 sugli indici di riferimento, indicatore "Numero di condanne e importo delle sanzioni per violazione delle leggi anticorruzione attiva e passiva" nella sezione 1 e 2 dell'Allegato II.

¹⁵ Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), indicatori obbligatori n. 1 e n. 2 della Tabella 1 dell'Allegato I ("emissioni di gas a effetto serra"; "impronta di carbonio"); e Regolamento (UE) 2020/1816 sugli indici di riferimento, articoli 5 (1), 6 e 8 (1).

¹⁶ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, sull'istituzione di un quadro per agevolare gli investimenti sostenibili e che modifica il Regolamento (UE) 2019/2088.

¹⁷ Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), indicatore aggiuntivo #17 nella Tabella 3 dell'Allegato I ("Casi di azioni insufficienti intraprese per affrontare le violazioni delle norme anticorruzione attiva e passiva"); e Regolamento (UE) 2020/1816 sugli indici di riferimento, indicatore "Numero di condanne e importo delle sanzioni per violazione delle leggi anticorruzione attiva e passiva" nelle sezioni 1 e 2 dell'Allegato II.

¹⁸ Queste informazioni supportano le esigenze informative dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al Regolamento (UE) 2019/2088 perché derivano da un indicatore aggiuntivo relativo ai principali impatti negativi di cui all'indicatore #14 della Tabella I dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione per quanto riguarda le norme di informativa sugli investimenti sostenibili ("Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche)").

¹⁹ Regolamento (UE) 2020/1818 sugli indici di riferimento, Articolo 12(1): "Gli amministratori dei Benchmark allineati UE-Parigi escludono da tali indici di riferimento tutte le seguenti società: le società coinvolte in qualsiasi attività connessa alle armi controverse" e Regolamento (UE) 2020/1816 sugli indici di riferimento Allegato II: Percentuale media ponderata dei costituenti dell'indice di riferimento nel settore delle armi controverse".

VSME ED

	(a) armi controverse come mine antipersona, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche; e/o	
	(b) la coltivazione e la produzione di tabacco; e/o	EBA Terzo pilastro ²⁰ Regolamento sugli indici di riferimento ²¹
	(c) settore dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) (vale a dire, l'impresa produce ricavi dall'esplorazione, dall'estrazione mineraria, dall'estrazione, dalla produzione, dalla trasformazione, dallo stoccaggio, dalla raffinazione o dalla distribuzione, compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio, di combustibili fossili come definiti all'articolo 2, punto (62), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ¹⁷), compresa una disaggregazione dei ricavi derivanti dal carbone, dal petrolio e dal gas); e/o	SFDR ²² EBA terzo pilastro ²³ Regolamento sugli indici di riferimento ²⁴
	(d) produzione di sostanze chimiche, ovvero le sue attività rientrano nella divisione 20.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006.	SFDR ²⁵
Governance	Informativa BP 2 - Indice di diversità di genere negli organi di governance Se l'impresa ha un organo di governance, deve indicare il relativo indice di diversità di genere.	SFDR ²⁶ Regolamento sugli indici di riferimento ²⁷

²⁰ EBA terzo pilastro: modello 1: Portafoglio bancario - Rischio di transizione dovuto al cambiamento climatico: Imprese di produzione di prodotti del tabacco escluse dagli indici di riferimento allineati UE-Parigi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da d) a g), e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sugli indici di riferimento per il clima.

²¹ Queste informazioni supportano le esigenze degli amministratori degli indici di riferimento di divulgare i fattori ESG soggetti al Regolamento (UE) 2020/1818 come stabilito dal paragrafo b) dell'articolo 12.1. e dal Regolamento (UE) 2020/1816 sugli indici di riferimento Allegato II: "Percentuale media ponderata dei costituenti dell'indice di riferimento nel settore del tabacco".

²² Questa informazione supporta le esigenze informative dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al Regolamento (UE) 2019/2088 perché deriva da un indicatore aggiuntivo relativo ai principali impatti negativi di cui all'indicatore #4 della Tabella I dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione per quanto riguarda le regole di informativa sugli investimenti sostenibili ("Esposizione a società attive nel settore dei combustibili fossili").

²³ EBA terzo pilastro: modello 1: Portafoglio bancario - Rischio di transizione dovuto al cambiamento climatico: Società del settore minerario ed estrattivo escluse dagli indici di riferimento allineati UE-Parigi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da d) a g), e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sui principi degli indici di riferimento climatici.

²⁴ Regolamento (UE) 2020/1818 sugli indici di riferimento Articolo 12, paragrafo 1.

²⁵ Queste informazioni supportano le esigenze informative dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al Regolamento (UE) 2019/2088 perché derivano da un indicatore aggiuntivo relativo ai principali impatti negativi di cui all'indicatore #9 della Tabella II dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione per quanto riguarda le norme di informativa sugli investimenti sostenibili ("Investimenti in imprese che producono sostanze chimiche").

²⁶ Queste informazioni supportano le esigenze informative dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 perché derivano da un indicatore aggiuntivo relativo ai principali impatti negativi di cui all'indicatore #13 della tabella I dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili ("diversità di genere del consiglio di amministrazione").

²⁷ Queste informazioni supportano le esigenze informative degli amministratori degli indici di riferimento di divulgare i fattori ESG soggetti al Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, come indicato dall'indicatore "Indice medio ponderato tra membri del consiglio di amministrazione di sesso femminile e maschile" nelle sezioni 1 e 2 dell'allegato II.

Ambiente	<p>Informativa BP 3 - Obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra</p> <p>Se l'impresa ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, deve fornire i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) emissioni di Ambito 1 e (b) emissioni di Ambito 2. 	<p>SFDR²⁸</p> <p>Regolamento sugli indici di riferimento²⁹</p>
Ambiente	<p>Informativa BP 4 - Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici</p> <p>L'impresa deve fornire informazioni sul proprio piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, spiegando come gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra siano compatibili con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C, in linea con l'Accordo di Parigi.</p>	<p>Regolamento sugli indici di riferimento³⁰</p>
Ambiente	<p>Informativa BP 5 - Rischi fisici da cambiamento climatico</p> <p>L'impresa deve indicare gli effetti finanziari previsti che i rischi fisici del cambiamento climatico possono avere sull'impresa, in particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) l'importo monetario e la quota (percentuale) degli attivi totali dell'impresa che possono essere soggetti a rischi fisici rilevanti nel breve, medio e lungo periodo prima di prendere in considerazione azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, disaggregando per rischio fisico acuto e cronico; (b) la quota di attivi soggetti a rischio fisico rilevante interessati dalle azioni di 	<p>Regolamento sugli indici di riferimento³¹</p> <p>EBA terzo pilastro³²</p>

²⁸ Queste informazioni supportano le esigenze informative dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) in quanto derivano da un indicatore aggiuntivo relativo ai principali impatti negativi, come stabilito dall'indicatore n. 4 della Tabella II dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione per quanto riguarda le norme di informativa sugli investimenti sostenibili ("Investimenti in società che non hanno iniziative di riduzione delle emissioni di carbonio"); ed è allineato al Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (Regolamento sugli indici di riferimento per il clima), articolo 6.

²⁹ Regolamento (UE) 2020/1818 sugli indici di riferimento, Articolo 12, paragrafo 1: "Gli amministratori degli indici di riferimento UE per la transizione climatica e gli amministratori degli indici di riferimento UE allineati a Parigi possono aumentare in tali indici di riferimento il peso degli emittenti dei titoli che fissano e pubblicano obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a) gli emittenti dei titoli costituenti pubblicano in modo coerente e accurato le loro emissioni di gas a effetto serra di Ambito 1, 2 e 3; (b) gli emittenti dei titoli costituenti hanno ridotto la loro intensità di gas a effetto serra o, se del caso, le loro emissioni assolute di gas a effetto serra, comprese le emissioni di gas a effetto serra di Ambito 1, 2 e 3, di una media di almeno il 7% all'anno per almeno tre anni consecutivi."

³⁰ Queste informazioni sono in linea con il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (Legge sul clima dell'UE), articolo 2 (1); e con il Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (Regolamento sugli indici di riferimento per il clima), articolo 2.

³¹ Regolamento (UE) 2020/1816 Allegato II: Fattori ambientali da considerare per le attività sottostanti dell'indice di riferimento.

³² EBA terzo pilastro 3: modello 5: Portafoglio bancario - Rischio fisico dovuto al cambiamento climatico: Esposizioni soggette a rischio fisico e EBA terzo pilastro: modello 2: Portafoglio bancario - Rischio di transizione dovuto al cambiamento climatico: Prestiti garantiti da beni immobili - Efficienza energetica della garanzia.

	<p>adattamento ai cambiamenti climatici;</p> <p>(c) la posizione degli attivi significativi interessati da rischi fisici rilevanti;</p> <p>(d) l'importo monetario e la quota (percentuale) dei ricavi netti derivanti dalle attività aziendali soggette a rischio fisico rilevante nel breve, medio e lungo periodo; e</p> <p>(e) la ripartizione del valore contabile delle attività immobiliari dell'impresa per classi di efficienza energetica.</p>	
Ambiente	<p>Informativa BP 6 - Indice rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi</p> <p>L'impresa deve indicare la quantità totale di rifiuti pericolosi e di rifiuti radioattivi prodotti (i rifiuti radioattivi sono definiti all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio).</p>	SFDR ³³
Sociale	<p>Informativa BP 7: Allineamento con gli strumenti riconosciuti a livello internazionale</p> <p>L'impresa deve indicare se le sue politiche nei confronti della propria forza lavoro sono allineate con gli strumenti pertinenti riconosciuti a livello internazionale, compresi i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.</p>	Regolamento sugli indici di riferimento ³⁴
Sociale	<p>Informativa BP 8: Processi per monitorare la conformità e meccanismi per affrontare le violazioni</p> <p>L'impresa deve indicare se dispone di processi per monitorare il rispetto delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi i principi e i diritti enunciati nella Carta internazionale dei diritti umani e le otto convenzioni fondamentali individuate nella Dichiarazione dell'ILO, o di meccanismi di gestione delle lamentele e dei reclami per affrontare le violazioni dei suddetti principi in relazione alla propria forza lavoro.</p>	SFDR ³⁵

³³ Questa informazione supporta le esigenze informative dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al Regolamento (UE) 2019/2088 perché deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali impatti negativi, come stabilito dall'indicatore n. 9 della Tabella I dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione per quanto riguarda le norme di informativa sugli investimenti sostenibili ("Indice rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi").

³⁴ Queste informazioni supportano le esigenze degli amministratori degli indici di riferimento di divulgare i fattori ESG soggetti al Regolamento (UE) 2020/1816 come indicato dall'indicatore "Esposizione del portafoglio dell'indice di riferimento a società prive di politiche di dovuta diligenza su questioni affrontate dalle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro da 1 a 8" nella sezione 1 e 2 dell'Allegato II.

³⁵ Queste informazioni supportano le esigenze informative dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al Regolamento (UE) 2019/2088 perché derivano da un indicatore obbligatorio relativo ai principali impatti negativi, come stabilito dall'indicatore #11 della Tabella I dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione per quanto riguarda le norme di informativa sugli investimenti sostenibili.

Sociale	<p>Informativa BP 9 - Violazione delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali o dei Principi guida dell'ONU (compresi i principi e i diritti enunciati nelle 8 convenzioni fondamentali della Dichiarazione dell'ILO e della Carta internazionale dei diritti umani)</p> <p>L'impresa deve indicare se nell'anno di riferimento si sono verificate violazioni dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro o delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali in relazione alla propria forza lavoro.</p>	<p>SFDR³⁶</p> <p>Regolamento sugli indici di riferimento³⁷</p>
Sociale	<p>Informativa BP 10 - Equilibrio tra vita professionale e vita privata</p> <p>L'impresa deve indicare la percentuale di dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) che hanno diritto a usufruire del congedo per motivi familiari, con una ripartizione per genere; e (b) che hanno usufruito di congedi per motivi familiari, con una ripartizione per genere. <p>Il congedo per motivi familiari comprende il congedo di maternità, paternità, parentale e per i prestatori di assistenza.</p>	<p>I partecipanti ai mercati finanziari richiedono ai clienti di rendere note le misure per promuovere l'uguaglianza di genere e le pari opportunità. Per essere coerenti con il Principio LSME, si è cercato di allinearsi a questa metrica.</p>
Sociale	<p>Informativa BP 11 - Numero di apprendisti</p> <p>L'impresa deve indicare il numero di apprendisti nel periodo di riferimento.</p>	<p>La presenza di apprendisti è una questione di particolare rilevanza per le imprese dell'UE in termini di creazione di posti di lavoro e di formazione per i giovani lavoratori ed è stata rilevata come metrica. Si noti che la definizione e la regolamentazione degli apprendisti variano da uno Stato membro all'altro e che le informazioni richieste non influiscono sul loro status ai sensi della legge applicabile.</p>

³⁶ Questa informazione supporta le esigenze informative dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al Regolamento (UE) 2019/2088 perché deriva da un indicatore obbligatorio e aggiuntivo relativo ai principali impatti negativi, come stabilito dall'indicatore n. 10 della Tabella I dell'Allegato I e dall'indicatore n. 14 della Tabella III dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione per quanto riguarda le norme di informativa sugli investimenti sostenibili ("Violazioni dei principi UNGC e delle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali" e "Numero di casi identificati di gravi questioni e incidenti relativi ai diritti umani").

³⁷ Queste informazioni supportano le esigenze informative degli amministratori degli indici di riferimento di divulgare i fattori ESG soggetti al Regolamento (UE) 2020/1816 come indicato dall'indicatore "Numero di componenti dell'indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e relativo diviso per tutti i componenti dell'indice di riferimento), come indicato nei trattati e nelle convenzioni internazionali, nei principi delle Nazioni Unite e, ove applicabile, nella legislazione nazionale" nella sezione 1 e 2 dell'Allegato II.